Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 marzo 1985 - SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 febbraio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1983 concernente le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 21 settembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1983, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE). n. 380/84 della commissione del 15 febbraio 1984 che estende l'utilizzo del burro a prezzo ridotto a taluni prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in prodotti finiti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati fabbricati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2288/84 della commissione del 31 luglio 1984, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84 del 18 ottobre 1984, che detta le norme per la concessione dei benefici di cui sopra anche ad altri prodotti dell'industria dolciaria nonché alle preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi, elencando al riguardo una serie di prodotti da utilizzare per la denaturazione del burro destinato a tali preparazioni;

Ritenuta in merito l'opportunità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79, che consente allo Stato membro di limitare l'uso di alcuni dei denaturanti proposti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79, in appresso denominato "regolamento", sul territorio della Repubblica può essere commercializzato e utilizzato ai fini previsti dal "regolamento" solo burro che risulti concentrato secondo quanto stabilito all'art. 5, paragrafo 1, del "regolamento", nonché denaturato con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti e nel quale, per ogni tonnellata di prodotto concentrato sono stati incorporati, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto:

A) Se destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti previsti alle "formule *A* e/o *C*" di cui all'art. 4 del "regolamento":

1) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra i 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata, nonché:

a) 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero

b) 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse;

2) 250 kg di un miscuglio contenente:

uno o più componenti della sostanza secca sgrassata del latte, utilizzati come tali, oppure sotto forma di latte scremato in polvere e/o latticello in polvere ottenuto eventualmente dalla fabbricazione di burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinarsi conformemente alla norma FIL 9B: 1984. La quantità di materie grasse eccedente il tenore dell'1% viene detratta dal quantitativo di materie grasse del latte che può beneficiare dell'aiuto, e/o farine di frumento, e/o amido o suoi derivati quali la destrina, la malto destrina, il maltosio o altro, e/o zucchero (saccarosio),

nonché:

un volume di azoto sotto forma di gas che conferisca una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3% in peso, e 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno il 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata;

3) 310 kg di un miscuglio contenente:

uno o più componenti della sostanza secca sgrassata del latte utilizzati come tali, oppure sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere ottenuto eventualmente dalla fabbricazione di burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinarsi conformemente alla norma FIL 9B: 1984. La quantità di materie grasse eccedenti il tenore dell'1% viene detratta dal quantitativo di materie grasse del latte che può beneficiare della riduzione di prezzo, e/o farine di frumento, e/o di amido o suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro.

Questo miscuglio viene dissolto e/o disperso nell'acqua per ottenere una fase acquosa; quest'ultima viene emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti indicati al punto *a*) al punto *b*) oppure al punto *c*) del presente punto 3).

Tale emulsione è in seguito sottoposta ad essiccazione con procedimento "spray" od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore massimo, in peso, di acqua del 2%, la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80 °C, e:

a) 10 kg di monogliceridi degli acidi grassi C e/o C (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90% calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (numero 78/663/CEE);

b) 100 g di acido palmitoil 6-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di a-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (numero 78/664/CEE), e

11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 e un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata.

B) Se destinato ad essere utilizzato per i prodotti previsti dalla "formula B" dell'art. 4 del "regolamento":

a) 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, ovvero: 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

nonché

b) 600 g di un preparato contenente almeno il 90% di sitostirolo, in particolare l'80% di ß-sitosterolo (C_{29} H_{50} O = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo), nonché un massimo del 9% di campesterolo (C_{28} H_{48} O = Δ 5-ergosten-3-ß-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C_{29} H_{48} O = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo).

C) Se destinate ad essere utilizzate per i prodotti previsti alla "formula *D*" di cui all'art. 4 del "regolamento":

a) mediante i composti che determinano l'aroma di uno o più spezie sotto forma di olio di oleoresina, quali in particolare l'olio di cipolla, di aglio, di estragone, ecc. in quantità sufficiente a percepirne il sapore, previa diluizione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione di 1:2, conformemente al principio della proposta di norma provvisoria ISO/TC/ISO/TC 12 N 150, e

11 kg di trigliceridi dell'acido enantico(n-eptanoico) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata ».

Art. 2.

All'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983, il termine « formula *A*, *B* o *C* » è sostituito dal termine « formula *A* o *B* o *C* oppure *D* ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 è sostituito dal seguente:

« Gli stabilimenti e/o i laboratori possono avvalersi del disposto di cui all'art. 7, paragrafo 1, del "regolamento" che consente, in una fase intermedia di lavorazione la trasformazione del burro concentrato e denaturato nonché del burro tal quale in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento", purché tale operazione venga eseguita nello stesso stabilimento e/o laboratorio dove ha luogo la trasformazione finale dei prodotti, di cui al su richiamato art. 4 del "regolamento".

Gli stabilimenti e/o laboratori di cui al comma precedente, devono indicare nell'apposito registro di cui all'art. 9 del presente decreto, i quantitativi di burro utilizzati per la produzione del prodotto intermedio, nonché la quantità ed il tipo di questo ultimo prodotto.

La contabilizzazione del prodotto intermedio utilizzato deve essere tenuta in un apposito registro, bollato e vidimato ai sensi del susseguente art. 9, secondo il fac-simile allegato 5 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera *A*), del "regolamento" qualora venga utilizzato burro concentrato denaturato, le operazioni indicate al primo comma possono essere eseguite in due laboratori o stabilimenti differenti, entrambi ubicati sul territorio nazionale. In tal caso le imprese interessate devono richiedere, per ciascun stabilimento, la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del servizio repressioni frodi competente per il territorio di seguito denominato "organo di controllo".

Le domande redatte in duplice copia di cui l'originale in carta legale e compilate in conformità dei fac-simile allegati 6 e 6-*bis*, a secondo se trattasi rispettivamente di imprese interessate alla trasformazione intermedia oppure a quella finale, devono essere trasmesse congiuntamente all'organo di controllo, competente per territorio relativamente all'ubicazione dello stabilimento, che provvede alla fabbricazione del prodotto intermedio. Copia della domanda va inviata agli "organi di controllo" competenti in relazione agli stabilimenti e laboratori che provvedono alla trasformazione finale dei prodotti di cui alle formule *A*, *B* oppure *D* previste all'art. 4 del "regolamento", qualora questi si trovino in diverso territorio di competenza.

Possono essere autorizzati a fabbricare i prodotti intermedi o finali di cui al quarto comma del presente articolo, solo le imprese che si impegnano a tenere, nel rispetto delle modalità stabilite all'art. 9 del presente decreto, una contabilità di magazzino nella quale, a secondo del tipo di operazione che le aziende interessate intendono effettuare, risulti evidenziato quanto disposto all'art. 7, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*) del "regolamento".

Nel caso in cui in uno stabilimento vengano fabbricati più prodotti intermedi, gli stessi dovranno essere individuati nella domanda anche mediante sigla che verrà riportata negli allegati 7 e 8, in sostituzione delle descrizioni del tipo di prodotto.

Tale sigla dovrà essere riportata nella documentazione commerciale.

Qualora i trasformatori finali utilizzino un quantitativo di burro concentrato, denaturato, contenuto nei prodotti intermedi, non superiore ai 200 kg al mese, sono esentate dal chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, per cui in tale evenienza le imprese che producono prodotti intermedi indicheranno nella loro domanda per la richiesta di autorizzazione soltanto i nomi e gli indirizzi degli utilizzatori finali in argomento.

Pertanto la vendita dei prodotti intermedi di cui trattasi deve avvenire soltanto previo contratto scritto con il quale l'acquirente utilizzatore si impegna a trasformare il prodotto intermedio acquistato entro i termini previsti all'art. 8 del "regolamento", nonché ad utilizzarlo per la fabbricazione dei soli prodotti finali di cui alle formule *A*, *B* oppure *D* riportate all'art. 4 del "regolamento".

Le imprese nazionali che intendono trasformare nei propri stabilimenti e/o laboratori, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera *B*), del "regolamento", il burro loro aggiudicato per provvedere, previa concentrazione e denaturazione del medesimo sul territorio nazionale, alla fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'allegato IV del "regolamento", utilizzabili esclusivamente da una impresa ubicata in un altro Stato membro per essere incorporati nei prodotti finali previsti all'art. 4 del "regolamento", devono chiedere la preventiva autorizzazione. La domanda, redatta in duplice esemplare di cui l'originale in carta legale, deve essere compilata secondo il fac-simile allegato 6-*ter* del presente decreto e inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'"organo di controllo" competente per territorio, corredata dall'attestato di cui all'art. 7, paragrafo 2, lettera *i*), del "regolamento".

Le imprese nazionali che nei propri stabilimenti e/o laboratori intendono trasformare in prodotti finali, ai sensi del su richiamato art. 7, paragrafo 2, lettera *B*), del "regolamento", il prodotto intermedio appositamente fabbricato in un altro Paese della Comunità, debbono chiedere, con le modalità di cui al comma precedente, la preventiva autorizzazione compilando la domanda in conformità del fac-simile allegato 6-*quater* del presente decreto.

Possono essere autorizzati ad eseguire le trasformazioni intermedie oppure finali di cui ai due precedenti commi del presente articolo, le imprese nazionali che si impegnano a rispettare, in relazione al tipo di operazione che intendono effettuare, le condizioni riportate all'art. 7, paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *h*) e *k*), nonché paragrafo 3, del "regolamento".

L'istruttoria delle domande presentate dalle imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, è demandata all'"organo di controllo" competente che, effettuati gli accertamenti sulla idoneità delle imprese medesime ad eseguire le operazioni richieste nel rispetto della normativa comunitaria, trasmette al Ministero l'originale della domanda di cui trattasi, compresi i relativi allegati, corredandola altresì del proprio parere tecnico, tenuto conto dei pareri espressi da altri "organi di controllo" eventualmente competenti per territorio.

Gli obblighi stabiliti all'art. 9 del presente decreto si applicano ad ogni trasferimento del prodotto complementare fabbricato ai sensi del presente articolo, a qualsiasi titolo disposti.

Il controllo degli stabilimenti e laboratori autorizzati ai sensi del presente articolo, è demandato al servizio repressioni frodi e riguarda quanto indicato all'art. 21 del "regolamento". L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui ai comma precedenti, con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora la trasformazione intermedia venga effettuata nello stesso stabilimento che provvede anche alla concentrazione e denaturazione del burro da utilizzare, i controlli previsti per la fabbricazione del prodotto intermedio nonché quelli eventualmente necessari fino al trasferimento del prodotto medesimo al di fuori dello stabilimento in cui viene fabbricato, sono di competenza degli "uffici regionali".

Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati in conformità del presente articolo, devono istituire registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 99 del "regolamento" redatti secondo i fac-simile allegati 7 e 8 del presente decreto, nel quale devono essere annotate giornalmente tutte le operazioni indicate all'art. 7, paragrafo 2, lettere *A*) e *B*) del "regolamento".

Gli utilizzatori finali possono adoperare il registro di cui al comma precedente anche per le registrazioni indicate agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, a norma del presente articolo, debbono predisporre il programma di lavorazione nei termini e secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente decreto, in collaborazione con i competenti "organi di controllo" oppure "uffici regionali" cui è stata demandata, ai sensi del presente articolo, la vigilanza.

I prodotti intermedi fabbricati ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del "regolamento", possono essere trasferiti dallo stabilimento di produzione solo se confezionati in cartoni o appositi involucri di altra natura del peso netto non inferiore a 10 chilogrammi.

Tali imballaggi, oltre alla indicazione della destinazione del prodotto (formula *A*, *B* oppure *D*) devono riportare stampate a caratteri indelebili, una o più delle diciture riportate all'art. 6 del "regolamento", sostituendo le parole "burro concentrato" con "prodotto intermedio".

L'impresa nazionale che provvede, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera *B*), del "regolamento", alla produzione dei prodotti intermedi da trasformare successivamente in prodotti finiti presso un determinato stabilimento di un altro Stato membro, è autorizzata, in deroga a quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, ad effettuare la denaturazione del burro mediante l'impiego dei denaturanti riportati agli allegati I, II e III del "regolamento" nonché ad utilizzare il prodotto denaturato per trasformarlo nei prodotti intermedi di cui sopra ».

Art. 4.

All'art. 9, terzo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983, il termine "formula *A*, *B* e *C*" è sostituito da "formula *A*, *B*, *C* e *D*".

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 21 luglio 1983, è così modificato:

« Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 9, i quantitativi di burro acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 677, la data entro la quale il burro deve essere incorporato nei prodotti finali, la quantità di burro utilizzata e relativa data di utilizzazione, nonché la quantità di prodotto ottenuto con riferimento alle voci e/o sottovoci della tariffa doganale comune (TDC) di seguito riportate distinte altresì per formula di appartenenza:

1) formula *A*:

a) 19.08 per i prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria;

b) 17.04 D II e 18.06 C II b) per i prodotti a base di zucchero;

18.06 C II b) per i prodotti di cioccolata ripieni limitatamente al ripieno,

18.06 D II a) e b) per le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi un tenore in peso di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla sostanza secca uguale o superiore al 4% ed inferiore al 26%;

2) formula *B*:

18.06B e 21.07C rispettivamente per gelati e preparazioni per la fabbricazione di gelati;

3) formula *D*:

16.04 oppure 16.05 per le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi ».

Art. 6.

All'art. 11, secondo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983, i termini « tre mesi » e « otto mesi » sono sostituiti rispettivamente con i termini « sette mesi » e « dieci mesi ».

All'art. 12, ultimo comma, del decreto ministeriale su riportato, il termine « formula *A*, *B* e *C* » è sostituito dal termine « formula *A*, *B*, *C* e *D* ».

Art. 7.

L'art. 13 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 è sostituito dal seguente:

« Gli "uffici regionali" competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto, frequenti ed improvvisi, per quanto concerne le operazioni di:

a) concentrazione e denaturazione del burro previste all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del "regolamento";

b) trasformazione del burro in prodotti della "formula *C*" prevista all'art. 4, paragrafo 3, lettera *a*), del "regolamento";

c) trasformazioni in prodotti delle "formule *A*, *B*, *C*, oppure *D*", mediante utilizzazione di burro tal quale, di cui all'art. 10, paragrafo 2, del "regolamento";

d) trasformazione del burro concentrato e denaturato in prodotti intermedi di cui all'art. 7, paragrafo 2, del "regolamento", qualora tale trasformazione intermedia venga effettuata nello stesso stabilimento che provvede alla concentrazione e denaturazione del burro da utilizzare.

Tali controlli effettuati in base al programma di lavorazione, ed in relazione ad ogni partita aggiudicata vertono in particolare:

sull'accertamento, nelle operazioni di concentrazione e denaturazione, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo 1, del "regolamento", nonché sulla corrispondenza concernente la qualità, quantità e grado di purezza delle sostanze denaturanti impiegate;

sull'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;

sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza nello stabilimento, di grassi non butirrici;

sulla qualità e quantità dei prodotti ottenuti;

sull'esame delle registrazioni contabili.

Gli "uffici regionali", nell'ambito dei compiti di controllo loro demandati, provvederanno a prelevare campioni di burro concentrato e denaturato, dei prodotti finiti da sottoporre all'analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per accertare la rispondenza dei vari prodotti a quanto prescritto dal "regolamento" e dichiarato o riportato nelle annotazioni. In relazione ad ogni accertamento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

Presso le imprese che trasformano burro tal quale dovrà altresì accertarsi che è stato utilizzato un quantitativo di almeno 5 tonnellate di burro al mese.

Completate le operazioni di concentrazione e denaturazione, gli "uffici regionali", ultimati i controlli in merito previsti, provvederanno ad effettuare i seguenti adempimenti:

a) se la partita di burro (oggetto delle su cennate operazioni) risulta aggiudicata presso un organismo di intervento di un altro Stato membro, comunicheranno alla dogana di destino, previa restituzione alla medesima di copia del documento da questa trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, la data entro la quale sono state ultimate le operazioni su citate, la formula di denaturazione adottata nonché i denaturanti utilizzati.

Analoga comunicazione sarà effettuata dagli "uffici regionali" al servizio repressioni frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, contenente oltre il riferimento al regolamento comunitario da applicare, le generalità e indirizzo dell'aggiudicatario, il numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana emittente, quantità di burro concentrato denaturato prodotto, data di espletamento delle formalità doganali dell'importazione del burro proveniente dall'intervento, data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, nonché la data limite in cui il burro concentrato denaturato deve essere utilizzato per la produzione dei prodotti finiti previsti alle formule *A*, *B* oppure *D* del "regolamento";

b) se la partita di burro in argomento risulta aggiudicata presso l'organismo d'intervento nazionale, gli "uffici regionali" comunicheranno, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), sulla base della comunicazione da questa effettuata al

momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione e denaturazione del prodotto, la formula di denaturazione adottata nonché i denaturanti utilizzati.

Nei casi in cui la vigilanza inerente la successiva trasformazione del burro concentrato e denaturato in argomento esuli dalla propria competenza, gli "uffici regionali" provvederanno a comunicare al servizio repressioni frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, oltre ai dati di cui al comma precedente, il riferimento al regolamento comunitario da applicare, le generalità e l'indirizzo dell'aggiudicatario, la quantità del burro concentrato denaturato prodotto, la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte nonché la data limite di utilizzazione del burro per la fabbricazione dei prodotti finali di cui alle formule *A*, *B*, oppure *D* previsti dal "regolamento".

Gli "uffici regionali" interessati comunicheranno, a secondo dei casi, alla dogana di destino oppure all'A.I.M.A., le irregolarità riscontrate in relazione alla concentrazione e/o denaturazione del burro non conforme a quanto previsto all'art. 1 del presente decreto, tenendo presente al riguardo di quanto disposto all'art. 22, paragrafo 5, secondo comma, del "regolamento" che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione se il dosaggio delle sostanze denaturanti utilizzate sia meno del 20% rispetto a quello previsto.

Completata la trasformazione in prodotti intermedi o finali relative alle partite di burro e di burro concentrato denaturato inerenti le operazioni di cui al primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), del presente articolo, gli "uffici regionali" interessati, ultimati i controlli previsti al presente articolo allo scopo disposti, qualora la partita di burro in argomento sia stata aggiudicata presso un organismo di intervento di un altro Stato membro, comunicheranno alla dogana di destino, con riferimento al documento doganale da questa inviato all'atto della nazionalizzazione del prodotto, la data entro la quale è avvenuta la trasformazione totale della partita di burro di cui trattasi, nonché la quantità di prodotto utilizzata.

Nella evenienza che la partita di burro in argomento sia stata aggiudicata dall'organismo d'intervento nazionale, gli "uffici regionali", provvederanno ad indirizzare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) la comunicazione di cui al precedente comma, facendo riferimento alla nota da questa inviata all'atto della aggiudicazione del burro medesimo ».

Art. 8.

All'art. 15 il primo e quinto comma e all'art. 16 il primo e secondo comma del decreto ministeriale 21 luglio 1983, il termine « formule *A* e *B* » è sostituito da « formule *A*, *B* e *D* ».

Art. 9.

Gli allegati 4 e 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 sono sostituiti dagli allegati 4 e 6 del presente decreto.

Al decreto ministeriale 21 luglio 1983 sono aggiunti gli allegati 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del presente decreto.

Art. 10.

Al decreto ministeriale 21 luglio 1983 è aggiunto il seguente art. 17-*bis*:

« Le firme apposte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa sulle richieste di autorizzazione di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del presente decreto devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 4

. . . .
(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma

Tramite . . . .
(ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione di prodotti delle « formule *A*, *B*, *C* o *D* ».

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . in data . . . . e domiciliato . . . . via . . . . in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta . . . . con sede in . . . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro non concentrato né denaturato, aggiudicato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, nello stabilimento di . . . . . . registrato o iscritto . . . . . . sito in via . . . . per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula *A*, *B*, *C*, *D* (cancellare le produzioni che non interessano).

A tal fine si impegna:

a) nel periodo di lavorazione del burro, acquistato ai sensi del « regolamento » ad utilizzare almeno 5 tonn. al mese;

b) a tenere i registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

c) a consentire qualsiasi controllo in merito;

d) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato od acquistato;

e) a predisporre il programma di lavorazione;

f) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1932/81 il sottoscritto . . . . impegna altresì:

a tenere separatamente i registri previsti al punto *b*) della presente domanda;

a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

In fede.

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 6

. . . .
(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma

Tramite
(istituto di vigilanza per la repressione delle frodi)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato denaturato per la produzione dei prodotti intermedi indicati all'art. 7, paragrafo 2, lettera *A*) del regolamento (CEE) numero 262/79.

Il sottoscritto . . nato a . in data . . e domiciliato . via . . in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta . . . con sede legale in . . registrata o iscritta presso

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato denaturato, nello stabilimento di . . registrato o iscritto . . sito in via . per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle formule *A*, *B* oppure *D* ai seguenti stabilimenti:

1) stabilimento della società . . registrato o iscritto . . sito in . via . .

2) stabilimento .

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con burro concentrato denaturato, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:

(Sigla) . . (Denominazione prodotto) .

1) burro . % in peso
2) zucchero % in peso
3) % in peso
4) % in peso

Tale prodotto sarà ceduto allo stabilimento sito in . della società

B) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

A) A tenere, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del presente decreto, sui registri bollati e vidimati, le registrazioni giornaliere delle operazioni effettuate.

B) A consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa per quanto attiene all'oggetto della presente domanda, gli accertamenti ed i riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

C) A predisporre il programma di lavorazione.

D) Ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Allegate alla presente si trasmettono le domande degli stabilimenti e laboratori che chiedono di essere autorizzati ad impiegare il prodotto intermedio di cui trattasi nella fabbricazione dei prodotti finali di cui alla voce . . della TDC.

Nel confermare quanto sopra esposto si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

(Firma)

ALLEGATO 6-*bis*

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma

Per il tramite . . . .

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono trasformare in prodotti finali i prodotti intermedi fabbricati in un altro stabilimento nazionale. Regolamento (CEE) n. 269/79, art. 7, paragrafo 2, lettera *A*).

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . e domiciliato a . . . . via . . . . in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . . con sede legale in . . . . . via . . . .

Chiede

di essere autorizzato a trasformare presso gli stabilimenti della ditta medesima ubicati in . . . . . . via . . . . n. . . . i prodotti intermedi fabbricati dalla ditta . . . . nel proprio stabilimento sito in . . . . . via . . . . al fine di pervenire alla produzione di prodotti finali di cui alla formula . . . . del regolamento comunitario riportato in oggetto.

A tale scopo e sotto la sua personale responsabilità dichiara:

di impegnarsi a tenere, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1983, sui registri bollati e vidimati, le registrazioni giornaliere delle operazioni effettuate;

a consentire che siano eseguite presso la sede e gli impianti della ditta, per quanto attiene alla presente richiesta, gli accertamenti e i riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico;

a predisporre il programma di lavorazione d'intesa con gli organi addetti ai controlli;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti in merito dal regolamento (CEE) n. 262/79 e decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Data, ...

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 6-*ter*

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma

Per il tramite . . . .

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono trasformare burro concentrato denaturato in prodotti intermedi ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera *B*) del regolamento (CEE) n. 262/79.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . e domiciliato a . . . . via . . . . in qualità di (specificare se legale rappresentante oppure titolare) della ditta . . . . con sede legale in . . . . . via . . . ., registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

di essere autorizzato a trasformare in prodotti intermedi della sottovoce 18.06 D II b) 2 / 18.06 C II b) 2 e 3 della TDC, presso lo stabilimento della ditta medesima sito in . . . . . . via . . . ., il burro appositamente aggiudicato alla ditta stessa nella gara del . . . . . . presso l'organismo d'intervento . . . ., da utilizzare successivamente nella produzione di prodotti finali ai sensi della norma-

tiva comunitaria citata in oggetto, presso lo stabilimento della ditta . . . . ubicato in . . . . via . . . .

A tal fine allega alla presente l'attestato rilasciato alla ditta . . . . dell'autorità competente del proprio Stato, da cui risulta il riconoscimento della medesima ad effettuare la trasformazione finale di cui trattasi.

S'impegna inoltre:

a provvedere alla concentrazione e denaturazione del burro in argomento presso lo stabilimento della ditta . . . . . ubicata in . . . . via . . . .;

a tenere, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del decreto 21 luglio 1983, sui registri bollati e vidimati, le registrazioni giornaliere delle operazioni a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa per quanto attiene all'oggetto della presente domanda, gli accertamenti ed i riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico;

predisporre il programma di lavorazione;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 262/79 e decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Data, ...

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 6-*quater*

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma

Per il tramite . . . .

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono trasformare in prodotti finali i prodotti intermedi fabbricati in uno stabilimento sito in un altro Stato membro. Regolamento (CEE) n. 262/79, art. 7, paragrafo 2, lettera *B*).

Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . e domiciliato a . . . . . via . in qualità di (specificare se titolare oppure legale rappresentante) della ditta . . con sede legale in . via . . ., registrata o iscritta presso . . .

Chiede

di essere autorizzato a trasformare nello stabilimento sito in . via . ., i prodotti intermedi fabbricati nello stabilimento dalla ditta . sito in . . via . . . . in prodotti finali della formula . . ., ai sensi della normativa comunitaria riportata in oggetto.

A tal fine si impegna:

a tenere conformemente a quanto disposto all'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1983, sui registri bollati e vidimati, le registrazioni giornaliere delle operazioni effettuate;

a consentire che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attiene alla presente richiesta, gli accertamenti ed i riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico;

a predisporre il programma di lavorazione d'intesa con gli organi addetti ai controlli;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti in merito dal decreto ministeriale 21 luglio 1983 nonché dal regolamento (CEE) n. 262/79.

Data, ...

. . . .
(Firma)

NOTE

Nota all'art. 2:

— Nuova formulazione dell'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Le imprese che, avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 2 dell'art. 10 del "regolamento", intendono utilizzare burro non preventivamente denaturato per la produzione di prodotti delle "formule *A*, *B*, *C* oppure *D*" previsti all'art. 4 del "regolamento", devono chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma ».

Nota all'art. 4:

— Nuova formulazione dell'art. 9, terzo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Gli stabilimenti e i laboratori che utilizzano burro concentrato denaturato da incorporare nei prodotti delle "formule *A*, *B*, *C* e *D*" di cui all'art. 4 del "regolamento", devono tenere per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro conforme all'allegato 10 del presente decreto, bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dal servizio repressione frodi competente per territorio ».

Nota all'art. 5:

— Nuova formulazione dell'art. 10, ultimo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 9, i quantitativi di burro acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 677, la data entro la quale il burro deve essere incorporato nei prodotti finiti, la quantità di burro utilizzata e relativa data di utilizzazione, nonché la quantità di prodotto ottenuto con riferimento alle voci e/o sottovoci della tariffa doganale comune (TDC) di seguito riportate distinte altresì per formula di appartenenza:

1) formula *A*:

a) 19.08 per i prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria;

b) 17.04 D II e 18.06 C II b) per i prodotti a base di zucchero;

18.06 C II b) per i prodotti di cioccolata ripieni limitatamente al ripieno;

18.06 D II a) e b) per le altre preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi un tenore in peso di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla sostanza secca uguale o superiore al 4% ed inferiore al 30%;

2) formula *B*:

18.06 B e 21.07 C rispettivamente per i gelati e preparazioni per la fabbricazione di gelati;

3) formula *D*:

16.04 oppure 16.05 per le preparazioni e conserve di pesci, crostacei e molluschi ».

Nota all'art. 6:

— Nuova formulazione dell'art. 11, secondo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Il burro aggiudicato deve essere così trasformato:

in burro concentrato denaturato entro il termine di sette mesi;

in prodotti finiti previsti all'art. 4 del "regolamento" entro il termine di dieci mesi. Entro lo stesso termine deve essere trasformato il burro che viene utilizzato tal quale ».

— Nuova formulazione dell'art. 12, ultimo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« In tale caso la vendita del burro può avvenire soltanto mediante semplice contratto scritto, con il quale l'acquirente oltre a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'azienda utilizza un quantitativo mensile non superiore a 200 chilogrammi, si impegna a trasformare tale burro concentrato e denaturato nei prodotti indicati in una delle "formule *A*, *B*, *C* e *D*" di cui all'art. 4 del "regolamento", nel rispetto dei termini e modalità previsti all'art. 11 del presente decreto ».

Nota all'art. 8:

— Nuova formulazione dell'art. 15, primo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, acquistato dalle imprese che producono i prodotti delle "formule *A*, *B* e *D*" di cui all'art. 4 del "regolamento", sono effettuati dal servizio repressioni frodi per i rispettivi territori di competenza i quali, ai fini dello svincolo della cauzione, porranno sotto controllo il burro concentrato, soltanto se denaturato secondo uno dei metodi previsti al precedente art. 1 ».

— Nuova formulazione dell'art. 15, comma quinto, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« Qualora i servizi repressione frodi intendano procedere agli accertamenti analitici consentiranno, prima che sia noto l'esito delle analisi, l'utilizzazione del burro concentrato denaturato per la fabbricazione dei prodotti di cui alle "formule *A*, *B* e *D*" del "regolamento", solo se l'importatore dichiara per iscritto di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione costituita presso l'organismo d'intervento ».

— Nuova formulazione dell'art. 16, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 21 luglio 1983:

« I servizi repressioni frodi provvederanno ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ad accertare che il burro concentrato denaturato venga esclusivamente utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui alle "formule *A*, *B* e *D*" previste all'art. 4 del "regolamento", entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nella zona di competenza.

Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione al servizio repressione frodi in cui ha sede la ditta importatrice o aggiudicataria affinché quest'ultimo possa restituire alla dogana di destino il documento di cui all'art. 13 del presente decreto, completato dalle seguenti indicazioni:

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara per la quale la ditta ha partecipato;

data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato in uno dei prodotti di cui alle "formule *A*, *B* e *D*" del "regolamento" ».

(1544)

DECRETO 2 marzo 1985.

Titolo alcolometrico volumico naturale del « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene », prodotto nella campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3687/84;

Considerato che, a norma dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento (CEE) n. 338/79, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto dagli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.;

Considerato che a norma dell'art. 8, paragrafo 5, secondo comma, del suddetto regolamento (CEE) numero 338/79, le partite destinate all'elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere titolo alcolometrico volumico totale inferiore a quello richiesto;

Visto il regolamento (CEE) n. 37/85 della commissione, del 7 gennaio 1985, con il quale viene conferita all'Italia la facoltà di ridurre il titolo alcolometrico volumico naturale del V.S.Q.P.R.D. « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » ivi compresa la sottodenominazione « Prosecco di Cartizze »;

Decreta:

Articolo unico

Per la produzione della campagna 1984-85 il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D. « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene », compresa la sottodenominazione « Prosecco di Cartizze », è fissata a 8 % vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1568)

DECRETO 15 marzo 1985.

Approvazione dell'atto disciplinare relativo all'ammasso pubblico del burro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/68 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 858/84 del 31 marzo 1984, relativo al prezzo di intervento, per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità per la campagna 1984-85;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 878/77 e 855/84 relativi ai tassi di cambio da applicare per la lira italiana nel quadro del sistema monetario europeo e della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CEE) n. 854/84 del 31 marzo 1984, col quale l'inizio della campagna lattiera 1984-85 è fissato al 2 aprile 1984;

Ritenuta la necessità e l'urgenza in relazione all'andamento del mercato del burro fresco nazionale di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto della quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dalla data del presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO

Atto disciplinare contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68, e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentate in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di asportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;

il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;

la data di fabbricazione;

il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;

la data di immissione in frigorifero;

il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.197,00 pari a L. 4.578.104 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 93,08) per tonnellata di prodotto e per chilometro.

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il prodotto è depositato;

centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione. Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dall'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame arganolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore non prima del centoventesimo giorno dalla presa in consegna e non dopo il centoquarantesimo giorno da tale data provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dallo istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette d'acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa. In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché, per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a L. 37.232 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a L. 644,40 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse dell'11 % annuo.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere b) e c) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore e disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dell'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nell'apposita convenzione.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dell'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

ALLEGATO

ISTITUTO . . . .

Scheda di accertamento

ESAME ORGANOLETTICO BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° *esame* (al momento del conferimento) - 2° *esame* (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. . . . prelevato il giorno . . . . presso il magazzino . . . .
dell'ente assuntore . . . . relativo alla partita n. . . . . . .
conferita in data . . . . dalla ditta . . . .

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore	2.1 granuloso	3.1 sapore di vecchio	4.1 acquoso, lattiginoso
1.2 striato	2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.2 sapore di ossidazione	
1.3 marmorizzato		3.3 sapore di metallo	
1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso)		3.4 sapore di foraggio	
1.5 separazione di olio		3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesca	
1.6 materie estranee (1)		3.6 segoso	
1.7 ammuffito		3.7 sapore di fango, sapore di putrido	
		3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido	
		3.9 agre, amaro, sapore di latticello	
		3.10 lievitato	
		3.11 sapore di bruciato	
		3.12 sapore di muffe	
		3.13 sapore di prodotti chimici	

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che (2):

. . . . . li, ...

Gli esperti

Visto, *il direttore dell'istituto o laboratorio*

Note: La presenza di difetti, sarà evidenziata con la sottolineatura della qualifica del o dei difetti.
(1) Per la valutazione si può procedere secondo metodi obiettivi, basati sulla filtrazione del burro fuso.
(2) Usare esclusivamente una delle seguenti dizioni:

A) *per il 1° esame*:
il campione stesso è esente da difetti;
il campione stesso presenta i difetti di cui ai numeri di nomenclatura . . . .;

B) *per il 2° esame*:
il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . . . . una diminuzione di qualità corrispondente a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. . . dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 15 marzo 1985;
il campione stesso presenta nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data . . una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro con i requisiti di cui all'art. . . . dell'atto disciplinare allegato al decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 15 marzo 1985.

(1566)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 1984.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1982 e 1983.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi all'anno 1983.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati « comuni di confine ».

Art. 4.

La ripartizione è operata sulla base della « quota procapite », ottenuta dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita al biennio 1982-83, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nel corso dell'anno 1983 nei « comuni di confine » ed i quali abbiano svolto, durante lo stesso anno 1983, attività dipendente in uno dei tre cantoni in discorso.

Art. 5.

Le somme sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la « quota pro-capite », di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto durante l'anno 1983 attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dell'anno 1983 nei « comuni di confine » il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nelle comunità medesime;

b) ai « comuni di confine » in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai « comuni di confine » in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso dell'anno 1983 rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune al 31 dicembre 1983. L'entità delle somme da attribuire è data dal prodotto fra la detta « quota pro-capite » ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti nel 1983 in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nello stesso anno 1983;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il « comune di confine » sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei « comuni di confine » con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il « comune di confine », con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d*) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e di servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 141

(1542)

DECRETO 4 marzo 1985.

Aggiornamento del limite previsto dall'art. 38-quater, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori stranieri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le direttive n. 169 del 28 maggio 1969, n. 230 del 12 giugno 1972, n. 1032 del 19 dicembre 1978 e n. 1033 del 19 dicembre 1978, emanate dal Consiglio

delle Comunità economiche europee, al fine di attuare l'armonizzazione delle disposizioni legislative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 38-*quater* introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1982, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 793, nella normativa dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della direttiva (CEE) n. 231 del 30 aprile 1984 che ha elevato il limite di detta franchigia da duecentodieci a duecentottanta ECU;

Ritenuta la necessità di allineare a detto nuovo limite il valore di L. 250.000 stabilito nel primo comma del citato art. 38-*quater;*

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 38-*quater* che prevede la possibilità di adeguare, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare della franchigia in base all'aggiornamento della medesima apportato in sede comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di L. 250.000 previsto dall'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è elevato a L. 300.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 marzo 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1608)

DECRETO 5 marzo 1985.

Posizionatura dell'impronta del bollo sulla carta bollata filigranata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1960, recante la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta bollata per certificati del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 28 dicembre 1979, recante la determinazione delle caratteristiche tecniche della carta bollata per atti civili da L. 2.000 e della carta bollata per atti giudiziari da L. 700, nonché la determinazione del valore di L. 700 per la carta bollata da servire per i certificati del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982, concernente l'istituzione del nuovo tipo di carta bollata per atti civili del valore di L. 3.000;

Tenuto conto che i decreti ministeriali sopra menzionati prevedono che l'impronta del bollo delle cennate carte bollate sia posta tra le due finche verticali della prima facciata del foglio bollato;

Considerato che per motivi di carattere tecnico e per esigenze pratiche dei contribuenti occorre spostare la posizionatura dell'impronta del bollo dei predetti tipi di carta bollata filigranata;

Decreta:

Art. 1.

L'impronta del bollo impressa sulla prima facciata della carta bollata per atti civili, per atti giudiziari e per certificati del casellario giudiziale, di cui ai suddetti decreti ministeriali, viene collocata sul margine in alto a destra ed all'esterno della finca verticale destra, ad una distanza di un millimetro dalla finca del suddetto margine e di un millimetro dalla prima riga.

Art. 2.

La carta bollata di vecchio tipo resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1569)

DECRETO 21 marzo 1985.

Nuove modalità di pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa da parte degli agenti di cambio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, che detta disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, portante nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589;

Visto l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558, ai sensi del quale gli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio, possono essere autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse relative ai contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e

valori, le cui modalità — all'osservanza delle quali l'autorizzazione è condizionata — devono essere stabilite con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1976, con cui sono state fissate le suddette modalità;

Visto l'art. 5, comma ventitreesimo, della legge 26 febbraio 1983, n. 53;

Ritenuta l'opportunità di rapportare a semestre, anziché ad anno, la dichiarazione e le denunce periodiche degli agenti di cambio per il pagamento delle tasse sui contratti di borsa;

Valutata pertanto la necessità di sostituire il citato decreto ministeriale del 20 aprile 1976;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio e che intendono, ai sensi dell'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558, essere autorizzati a corrispondere in modo virtuale le tasse relative ai contratti di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, devono inviare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, tramite l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione esercitano la loro attività, apposita domanda in bollo corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dall'agente di cambio, contenente l'ammontare presuntivo delle operazioni di borsa per contanti, a termine e di riporto su titoli e valori che potranno essere da essi effettuate nel corso del primo o del secondo semestre dell'anno solare, con l'importo della corrispondente tassa dovuta, indicando a parte i contratti aventi ad oggetto azioni;

b) da cinque esemplari di ciascuno dei modelli di foglietti per contratti di borsa conformi alle vigenti disposizioni, a redazione meccanografica, che l'agente di cambio intende predisporre e adoperare per le operazioni stesse.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione ministeriale, ove accordata, procede sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria della tassa dovuta per il periodo compreso tra la data di notifica all'interessato dell'autorizzazione ministeriale e la scadenza del semestre dell'anno solare in corso. La tassa dovuta per detto periodo deve essere versata all'ufficio del registro in unica soluzione entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Su ogni parte o sezione dei foglietti approvati, oltre che l'ammontare del tributo ed altri elementi previsti dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale al pagamento in modo virtuale.

Art. 2.

Gli agenti di cambio autorizzati al pagamento in modo virtuale devono tenere un apposito registro, sul quale devono essere annotati cronologicamente, con numerazione progressiva, tutti i contratti conclusi col loro intervento nel corso del semestre, specificando altresì in separate colonne il numero di individuazione del foglietto usato, quello dell'operazione risultante dal libro-giornale, nonché il tipo, la data e la scadenza di ogni contratto, la specie dei titoli negoziati, la loro quantità o valore nominale, il prezzo pattuito e il tributo dovuto.

Il registro a fogli numerati deve essere presentato, prima dell'uso, all'ufficio del registro territorialmente competente, il quale apporrà su ogni pagina il bollo a calendario e sull'ultima farà constare, con dichiarazione datata e firmata, il numero delle pagine del registro medesimo. E' consentito l'impiego di registri a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

Il registro, che è obbligatorio esibire in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun semestre.

Il registro di cui ai precedenti commi dovrà essere conservato dall'agente di cambio per cinque anni dall'ultima operazione annotata.

Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio deve essere presentata apposita denuncia all'ufficio del registro, sottoscritta dall'agente di cambio contenente il numero, specie e ammontare delle operazioni di borsa concluse nel semestre precedente con l'importo del relativo tributo dovuto.

L'ufficio del registro, previ opportuni controlli, procede alla liquidazione definitiva della tassa dovuta per il semestre precedente, imputandone la differenza a debito o a credito nella prima rata del semestre in corso.

La liquidazione definitiva, ragguagliata a semestre, viene assunta dall'ufficio del registro come base per la liquidazione provvisoria della tassa dovuta per il semestre in corso, ripartendone il pagamento in due rate trimestrali con scadenza entro i mesi di marzo e giugno per il primo semestre, ovvero settembre e dicembre per il secondo semestre.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto s'intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'agente di cambio che intende rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente.

In ciascuna delle ipotesi previste dai precedenti commi, l'agente di cambio deve presentare entro trenta giorni la denuncia di cui al quinto comma dell'art. 2 per il periodo compreso fra il primo giorno del semestre e il giorno in cui ha effetto la revoca o la rinuncia.

Il pagamento della tassa, risultante dalla liquidazione definitiva, dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notifica della liquidazione.

Art. 4.

L'autorizzazione è immediatamente revocata qualora l'agente di cambio non abbia osservato le formalità indicate negli articoli precedenti o non abbia corrisposto nei termini prescritti le rate od i conguagli di tasse dovuti.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 20 aprile 1976 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1636)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 febbraio 1985.

Impegno della somma di lire 40 miliardi a favore della regione Marche ai sensi dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156 (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze a favore della popolazione di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982;

Visto, in particolare, l'art. 2 della sopracitata legge n. 156/83, con il quale viene assegnato alla regione Marche un contributo complessivo di lire 100 miliardi, di cui lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984, e lire 40 miliardi per l'anno 1985, per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dalla frana del 13 dicembre 1982;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, per il 1985, che, fra l'altro, reca l'apposito capitolo di spesa 7088, con relativo stanziamento di lire 40 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare il contributo di lire 40 miliardi, recato dall'art. 2 della legge n. 156/83, per il 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 40 miliardi, per il 1985, di cui all'art. 2 della legge n. 156/83, viene impegnato a favore della regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7088 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 151

(1505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 febbraio 1985.

Approvazione del nuovo tariffario per prove ed analisi presso il laboratorio ufficiale del centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1980, n. 851, con cui è stato approvato il tariffario, attualmente vigente, per le prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il centro sperimentale suddetto;

Considerato che successivamente a tale data si è verificato un generale aumento dei prezzi che ha interessato, in particolare maniera, tanto le attrezzature scientifiche impiegate nelle prove di cui trattasi quanto il costo orario dei tecnici e degli operatori impegnati nell'esecuzione delle prove e nell'emissione dei relativi certificati;

Considerato, inoltre, che nel frattempo, presso lo stesso centro, sono state messe a punto nuove prove per le quali occorre fissare le relative tariffe;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere ad un aggiornamento del vigente tariffario in conseguenza degli aumenti di cui sopra ed in base alle variazioni dell'indice medio del costo della vita nel periodo 1° gennaio 1980-30 aprile 1984 desunte dai rilevamenti ISTAT, delle modifiche nelle procedure di prova ed anche delle tariffe attualmente in vigore presso altri laboratori ufficiali;

Considerato, inoltre, che si rende necessario apportare lievi modifiche di forma alle norme generali regolanti l'esecuzione delle prove e l'emissione dei relativi certificati;

Visto il voto 30 gennaio 1985, n. 47, con cui il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del nuovo tariffario per le prove ed analisi del centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo tariffario — allegato al presente decreto e dello stesso parte integrante — relativo alle prove ed analisi che vengono eseguite dai laboratori del centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma. Sono, altresì, approvate le modifiche apportate, secondo il testo allegato, alle norme generali che regolano l'esecuzione delle prove, l'emissione dei certificati e le modalità di intervento del centro medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

ALLEGATO

A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Direzione centrale tecnica

Centro sperimentale stradale - Cesano di Roma

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Elenco dei prezzi relativi alle prove eseguite nei vari laboratori

Laboratorio geolitologico:

1) Esame petrografico sommario	L.	12.000
2) Esame petrografico macro e microscopico	»	90.000
3) Selezione e percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura	»	7.500
4) Peso specifico reale (per materiali litoidi)	»	15.000
5) Peso specifico apparente	»	9.000
6) Coefficiente di porosità	»	22.500
7) Carbonatometria (mediata su due reazioni)	»	19.500
8) Determinazione percentuale di calcite, dolomite, silice e minerali argillosi	»	45.000
9) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio	»	3.000
10) Analisi granulometrica per via umida, per ogni setaccio minore di 2 mm con prelavaggio	»	9.000
11) Esame al microscopio binoculare	»	37.500
12) Separazione sabbie di minerali e suscettività magnetica	»	12.000
13) Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13)	»	12.000
14) Microfoto di preparati microscopici di campioni (due copie formato 13 × 13)	»	27.000

Laboratorio di geotecnica:

1) Essiccamento e disgregazione del campione:		
a) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	L.	15.000
b) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	22.500
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	6.000
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello	»	3.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione	»	52.500
5) Determinazione dell'umidità del campione	»	4.500
6) Determinazione del peso di volume umido (metodo geometrico)	»	2.250
7) Determinazione del peso di volume con volumenometro a mercurio	»	9.750
8) Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	9.000
9) Determinazione del peso specifico reale	»	12.000
10) Determinazione del limite liquido	»	15.000
11) Determinazione del limite plastico	»	12.000
12) Determinazione del limite di ritiro	»	24.000
13) Prova di costipamento AASHO normale o modificato, compresa la preparazione	»	33.600
a) AASHO normale, per ogni provino	»	12.000
b) AASHO modificato, per ogni provino	»	15.000
14) Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.:		
a) per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	22.500
b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	15.000
15) Prova di compressione, ad espansione laterale libera, su provini di 6"; per ogni provino:		
a) senza registrazione della curva di deformazione	»	27.000
b) completa di curva di deformazione	»	37.500
16) Determinazione dell'equivalente in sabbia	»	37.500
17) Classificazione U.N.I. ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	7.500

Laboratorio «meccanica delle terre»:

1) Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione approssimata della resistenza delle terre coesive con Pocket-Penetrometer (per ogni campione)	L.	7.500
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	6.750
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello	»	3.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norma ASTM D422-63	»	52.500
5) Determinazione del peso specifico reale	»	12.000
6) Determinazione dell'umidità del campione	»	5.250

7) Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata . . . . L. 3.750

8) Determinazione della classificazione di una terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove . » 7.500

9) Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le singole prove . . . » 7.500

10) Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (diametro 3,81 cm), per ogni provino:

a) senza rilievo della curva di deformazione . . » 15.000

b) con rilievo della curva di deformazione . » 27.000

11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove: per ogni campione » 9.000

a) per ogni determinazione in meno verranno detratte . . » 3.000

12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato drenato . » 45.000

13) Prova triassiale su provino indisturbato (diametro cm 3,81):

a) per ogni provino non consolidato e non drenato . » 33.000

b) per ogni provino consolidato non drenato con la misura della pressione interstiziale » 60.000

c) per ogni provino consolidato drenato . » 67.500

14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50 80 mm):

a) con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cm², compreso il tracciamento del diagramma «e», lg ( ) . » 75.000

b) per il calcolo del coefficiente di consolidazione (C_v) in corrispondenza di un carico . » 3.000

c) per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K_v) in corrispondenza di un carico . . » 1.500

d) per il calcolo del modulo Edometrico (E_d) in corrispondenza di un carico . . » 1.500

e) per il diagramma cedimenti tempo in corrispondenza di un carico . » 7.500

f) per il ciclo di scarico . . . . . » 22.500

g) per ogni incremento di carico oltre ai primi sei o superiore a 12 km/cm² . » 9.000

15) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova edometrica:

a) con un carico . . . . » 18.000

b) con due carichi . . . . » 37.500

16) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova diretta:

a) sulle sabbie (due determinazioni) . . . . » 30.000

b) su argille (tre determinazioni) . . . . » 45.000

17) Prova penetrometrica statica:

a) approntamento ed installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo: cadauno . . . » 120.000

b) prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica tipo E_2, compresa la registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta R_p e della resistenza di attrito laterale locale R_l, nonché l'inclinazione della punta dalla verticale (per una profondità di ml 10,00): per ml . . . . . . » 19.500

c) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza . . . . » 600

18) Prova scissometrica:

a) approntamento ed installazione di apparecchiatura per prove scissometriche in sito, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo: cadauno . . . . » 210.000

b) esecuzione di prova scissometrica senza preforo, realizzata con registrazione automatica su grafico dello sforzo di torsione:

b1) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 0,00 e mt 2,00: cadauna . . . . » 45.000

b2) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 2,00 e mt 4,00: cadauna . . . » 75.000

b3) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 4,00 e mt 6,00: cadauna . . . » 105.000

b4) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura scissometrica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza . . . . » 600

19) Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia od acqua . . . . » 18.000

20) Determinazione della portanza in sito:

a) secondo norme VSS-SNV 70317 . . . . » 42.000

b) con cicli di carichi ripetuti per ogni ciclo . . . . » 30.000

21) Determinazione del C.B.R. in sito . . . . » 27.000

22) Prelievo campioni di terreno:

a) mediante fustelle campionatrici (per ogni campione) . . . . » 10.500

b) disturbati (per ogni campione) . . . . » 5.250

Laboratorio pietre:

1) Analisi granulometrica:
   a) prelavaggio . . . . L. 6.000
   b) per via secca, per ogni crivello o setaccio . . . . » 3.000
   c) per via umida, per ogni crivello o setaccio . . . . » 3.750
2) Peso specifico reale . . . . » 12.000
3) Peso specifico apparente (con picnometro) . . . . » 9.000
4) Peso specifico apparente (con volumometro a mercurio) . . . . » 9.750
5) Peso di volume dei granulati (con tavola a scosse) . . . . » 10.500
6) Indice dei vuoti di pietrischetti e graniglie . . . . » 19.500
7) Coefficiente di imbibizione . . . . » 15.000
8) Porosità . . . . » 22.500
9) Coefficiente di frantumazione, anche dinamico . . . . » 30.000
10) Perdita per decantazione . . . . » 18.000
11) Idrofilia . . . . » 19.500
12) Adesività (secondo Riedel - Weber) . . . . » 30.000
13) Resistenza alla compressione:
   a) per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 ÷ 11,00 . . . . . » 5.250
   b) per ogni cubetto di roccia di lato oltre cm 11,00 . . . . » 6.750
14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:
   a) per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 ÷ 11,00 . . . . . » 11.250
   b) per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre cm 11,00 . . . . . . » 12.750
   c) per ogni cubetto di roccia di spigolo cm 7,1 ÷ 11,00 . . . . » 24.000
   d) per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre cm 11,00 . . . . » 30.000
   e) per ogni cubetto di calcestruzzi di spigolo cm 11,00 ÷ 20,00 . . . . » 30.000
15) Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia . » 5.250
16) Ciclo di gelività . . . . » 75.000
17) Resistenza all'usura, determinata su 2 provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini . . » 28.500
18) Prova Los Angeles . . . . » 30.000
19) Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, per ogni griglia a fessure . . . . » 7.500
20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per le prove mediante frantumazione, per ogni kg . . . » 3.000
21) Prova micro-deval . . . . » 30.000
22) Coefficiente di abradibilità accelerata . . . . » 75.000

Laboratorio «leganti idraulici»:

Divisione cementi:

1) Determinazione del tempo di presa . . . . L. 16.500
2) Determinazione del peso specifico . . . . » 12.000
3) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura . . . . » 40.500
4) Determinazione della indeformabilità (pinze Le Chatelier) . . . . » 12.000
5) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . . » 10.500
6) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume) . . . . » 27.000
7) Determinazione della superficie specifica con il permeabilimetro di Blaine secondo la norma NF P 15-422 . . » 15.000
   (per le prove chimiche vedasi «Laboratorio chimico»)

Divisione agglomerati cementizi:

8) Determinazione del tempo di presa . . . . L. 16.500
9) Determinazione del peso specifico . . . . » 12.000
10) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura . . . . » 40.500
11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier) . . . . » 12.000
12) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . . » 10.500
13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume) . . . . » 27.000

Divisione calci idrauliche:

14) Determinazione del tempo di presa . . . . L. 16.500
15) Determinazione del peso specifico . . . . » 12.000
16) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione . . . . » 40.500
17) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110° » 10.500
18) Prova di espansione in autoclave . . . . » 27.000

Laboratorio « leganti idrocarburati »:

Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:

1) Determinazione del peso specifico . . . L. 9.000

2) Solubilità in solventi organici:

a) per i bitumi . . . » 18.000

b) per le polveri asfaltiche . . . » 30.000

3) Determinazione del punto di lampeggiamento . . . » 18.000

4) Viscosità:

a) assoluta . . . » 39.000

b) cinematica . . . » 60.000

c) Redwood . . . » 30.000

5) Duttilità . . . » 18 000

6) Penetrazione . . . » 12.000

7) Determinazione degli asfalteni . . . » 30.000

8) Volatilità . . . » 18.000

9) Punto di rottura . . . » 36.000

10) Contenuto in paraffina . . . » 30.000

11) Determinazione dell'acqua contenuta in un catrame . . . » 21.000

12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione frazionata) . . . » 18.000

13) Percentuale in peso delle naftaline (in seguito a distillazione frazionata) . . . » 18.000

14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati . . . » 37.500

15) Trattamento preliminare per la determinazione della paraffina nelle polveri asfaltiche . . . » 12.000

16) Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo . . . » 21.000

17) Punto di rammollimento (palla anello) . . . » 21.000

Divisione emulsioni bituminose:

18) Determinazione della percentuale di acque (con xilolo) . . . L. 15.000

19) Contenuto in bitume . . . » 18.000

20) Contenuto di emulsivo secco . . . » 12.000

21) Viscosità Engler . . . » 21.000

22) Omogeneità . . . » 18.000

23) Stabilità nel tempo . . . » 15.000

24) Sedimentazione . . . » 9.000

25) Stabilità al gelo . . . » 24.000

26) Estrazione del bitume . . . » 30.000

27) Determinazione del Ph . . . » 10.500

28) Trattenuto al setaccio 0,4 e 0,6 UNI 2331 . . . » 7.500

29) Ricoprimento, secondo ASTM 1664-69, con inerte di varia natura . . . » 30.000

Laboratorio pavimentazioni:

1) Determinazione quantitativa del contenuto di legante di miscele di aggregati lapidei con bitume secondo la norma C.N.R.:

a) estrazione a caldo con Soxhelet . . . L. 30.000

b) estrazione a freddo con centrifuga . . . » 22.500

2) Idrofilia . . . » 19.500

3) Peso specifico apparente di miscela di aggregati lapidei secondo la norma C.N.R. . . . » 12.000

4) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio MARSHALL, secondo norma C.N.R. (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino » 15.000

5) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio MARSHALL, secondo norma C.N.R. (solo rottura), per ciascun provino . . . » 10.500

6) Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e bitume con pesata idrostatica di provino paraffinato secondo la norma C.N.R. . . . » 13.500

7) Peso di volume di tasselli di conglomerati bituminosi con pesata idrostatica di provino non paraffinato » 10.500

8) Taglio tassello da conglomerato bituminoso costipato . . . » 9.000

9) Adesività (secondo Riedel - Weber) . . . » 30.000

10) Analisi granulometrica per via secca: per ogni crivello o setaccio . » 3.000

11) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele bituminose a mezzo dell'apparecchio Hubbard-Field, secondo le norme ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . » 10.500

12) Determinazione della coesione e della resistenza alla deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei con il metodo Hiveem . . . » 15.000

13) Determinazione della percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume, secondo la norma C.N.R., in base ai risultati della determinazione del peso di volume, della percentuale del legante e del peso specifico dei granuli, oltre al costo delle singole prove . . . » 3.000

14) Determinazione della resistenza a compressione e della deformazione di miscele di bitume, e di inerti lapidei, per mezzo della prova L.C.P.C.:
 a) confezionamento, costipamento e rottura (per ciascun provino) . . . L. 15.000
 b) solo rottura (per ciascun provino) . . . . » 10.500

15) Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico . . . . » 150.000
16) Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una posizione) . . . » 12.000
17) Misure deflettometriche con trave di Beukelman o sistema ottico (esclusa la fornitura del mezzo di carico) . » 15.000
18) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con tassellatrice (per ogni campione di dimensioni circa cm 30 × 30) . . . . » 45.000
19) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
 a) con corone Ø 4" . . . . » 1.200
 b) con corone Ø 6" . . . . » 1.500
 c) con corone Ø 8" . . . . » 1.800

Laboratorio calcestruzzi:

1) Resistenza alla compressione:
 a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a 16 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . L. 11.250
 b) per serie di due provini cilindrici con diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . » 12.750
 c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o spigolo fino a 16 cm se cubico . . . . » 6.000
 d) per ogni provino in più (oltre la serie di due) avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico . . . . » 6.600
2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione fino a cm 25 × 25, per ogni prisma . . . . . . » 15.000
3) Determinazione del modulo elastico:
 a) con impiego di estensimetro meccanico . . . . » 45.000
 b) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-gages) . . . . » 75.000
4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura . . » 375.000
5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni provino . . . . » 7.500
6) Peso dell'unità di volume:
 a) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a 16 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . » 6.750
 b) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo 20 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . . » 8.100
7) Confezione e maturazione dei provini:
 a) per una serie di quattro provini di lato fino a 16 cm . . . . » 37.500
 b) per una serie di quattro provini di lato maggiore di 16 cm . . . . » 40.500
 c) analisi granulometrica per via secca, per ogni crivello o setaccio . . . . » 3.000
8) Determinazione del modulo di elasticità mediante misura della frequenza di risonanza . . . . . » 30.000
9) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump Test) . . . . » 9.000
10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata) . . . . » 11.000
11) Prova di pull-out con spinotti ad espansione, cadauna . . . . » 15.000
12) Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici; per ogni ora di prova » 1.650
13) Preparazione del campione per prova di permeabilità . . . . » 20.000
14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carote, per ogni faccia . . . . » 5.000
15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
 a) con corone Ø 2" . . . . » 1.500
 b) con corone Ø 4" . . . . » 1.800
 c) con corone Ø 6" . . . . » 2.400

Laboratorio «materiali ferrosi»:

1) Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa preparazione) . . . . L 6.600
2) Prova di trazione per ogni provino:
 a) su ferri tondi lisci aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . . . » 11.250
 b) su ferri tondi lisci aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . . . » 15.000
 c) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . » 12.750
 d) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . » 16.500
 e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allungamento . » 19.500
 f) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione dei limiti convenzionali allo 0,1%-0,2% e modulo elastico . . . . » 18.000
 g) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione della tensione di rottura, limiti convenzionali 0,1%-0,2%, modulo elastico ed allungamento . . . . » 37.500

3) Prova di piegamento su acciai tondi e ad aderenza migliorata . . . . . . L. 7.500
4) Determinazione del peso a ml per acciai tondi . . . . . » 4.500
5) Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi Ø ≤ 8 mm . . . » 79.500
6) Durezza Brinell e Vickers . . . . » 18.000
7) Durezza Rockwell . . . . » 7.500
8) Calcolo della sezione resistente per acciai tondi e lisci . . . . » 2.250
9) Determinazione della sezione equivalente per acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso a ml) . » 6.000
10) Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con piastrina di rame o con resine . . . . » 30.000
11) Resistenza a fatica, per ogni ora di prova . . . . » 45.000
12) Beam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:
   a) prova completa relativa ad una barra di Ø ≤ 16 mm . . . . » 300.000
   b) prova completa relativa ad una serie di quattro barre di Ø < 16 mm . . . . » 540.000
   c) prova completa relativa ad una barra di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm . . . . » 367.500
   d) prova completa relativa ad una serie di quattro barre di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm . . . . » 637.500
13) Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore . . . . » 100
14) Prove a fatica (per trazione) su ferri tondi o trefoli, per ogni ora . . . . . . » 40.000

Laboratorio «barriere metalliche»:

1) Prova di trazione sul nastro, esclusa la preparazione del provino (per ogni provino) . . . L. 28.500
2) Taglio del nastro (2 ÷ 3 tagli) . . . . » 12.000
3) Fornitura e preparazione al tornio di piastra rigida in acciaio con svasatura tronco-conica (per ogni piastra) » 45.000
4) Fornitura e preparazione al tornio di perni in acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco-conica (per ogni perno) . . . . » 22.500
5) Saldatura del nastro alle piastre (per ogni provino) . . . . » 30.000
6) Fornitura, preparazione e saldatura di fazzoletti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto) . . . . » 9.000
7) Flessione dei nastri:
   a) flessione (per ogni nastro) . . . . » 19.500
   b) preparazione (per ogni nastro) . . . . » 15.000
8) Flessione sostegno:
   a) flessione (per ogni sostegno) . . . . » 19.500
   b) preparazione (per ogni sostegno) . . . . » 15.000
9) Prova di collegamento fascia-sostegno:
   a) collegamento fascia-sostegno (per ogni provino) . . . . » 19.500
   b) preparazione (per ogni provino) . . . . » 15.000
10) Prova di deformazione del distanziatore . . . . » 6.000
11) Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso e seconda del numero e tipo di disegno . . . . » —
12) Rilevamento caratteristiche (per ogni partita) . . . . » 15.000
13) Determinazione del peso su nastri o paletti . . . . » 5.000

Laboratorio chimico:

1) Determinazione dello zinco su barriere o nastri:
   a) preparazione dei provini . . . . L. 15.000
   b) determinazione dello zinco (per ogni provino) . . . . » 27.000
   c) saggio di Preèce (uniformità del deposito di zinco) . . . . » 30.000
2) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento PORTLAND . . . . » 112.500
3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico . . . . » 135.000
4) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una pozzolana . . . . » 135.000
5) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una calce idraulica . . . . » 75.000
6) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento di altoforno . . . . » 120.000
7) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento alluminoso . . . . » 112.500
8) Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo . . . . » 112.500
9) Refrattari:
   a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio . . . . » 90.000
   b) determinazione dell'umidità e della perdita alla calcinazione . . . . » 27.000

10) Determinazione del contenuto in sostanze organiche di terre, graniglie, pietrischetti:
a) secondo il Road Research Laboratory L. 30.000
b) con acido tannico o con bicromato di potassio » 18.000
c) con acqua ossigenata » 25.500

11) Determinazione del rivestimento di zinco su fili di acciaio:
a) preparazione dei provini » 7.500
b) determinazione dello zinco (su ogni provino) » 22.500

12) Laterizi: determinazione dei solfati alcalini » 30.000
13) Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di ammoniaca, nitriti, solfuri » 45.000
14) Analisi quantitativa dell'acqua » 90.000
15) Analisi chimica di agglomerati cementizi » 60.000
16) Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi » 105.000
17) Determinazione dell'abbassamento crioscopico di una soluzione » 22.500

Laboratorio «segnaletica stradale»:

Divisione vernici:

1) Preparazione del campione L. 15.000
2) Estrazione del pigmento » 21.000
3) Densità » 25.500
4) Tempo di essiccamento al tatto » 4.500
5) Potere coprente » 34.500
6) Viscosità Stormer » 22.500
7) Abrasione » 60.000
8) Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata » 22.500
9) Determinazione del TiO_2 oppure del $PbCrO_4$ » 52.500
10) Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente » 15.000
11) Determinazione del residuo non volatile » 13.500
12) Separazione delle perline » 45.000
13) Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 121-58) » 10.500
14) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) » 19.500
15) Esame microscopico delle perline » 10.500
16) Indice di rifrazione delle perline » 25.500
17) Scivolosità in laboratorio » 19.500

Divisione materie plastiche:

18) Preparazione dei provini L. 19.500
19) Resistenza di un segnalimite alla prova di flessione » 8.250
20) Resistenza di un segnalimite all'invecchiamento accelerato: per ogni ora » 4.500
21) Resistenza agli agenti chimici » 15.000
22) Resistenza all'infiammabilità » 18.000
23) Resistenza alla gelività » 15.000
24) Prova di trazione o flessione su materiale plastico o metallico » 21.000
25) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento: per ogni provino » 3.000
26) Melt index » 60.000
27) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora » 9.900

Laboratorio «prove speciali»:

1) Determinazione del peso (norma UNI 3682) di un campione di guaina bituminosa armata L. 7.500
2) Prova di trazione su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino » 8.250
3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino » 4.500
4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino » 4.500
5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata:
a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, durata della prova 24 h » 7.500
b) ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, per la durata di 24 h » 6.300
c) ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante » 1.500
6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente » 6.000
7) Preparazione provini, per ogni provino » 2.250

NORME GENERALI

1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.

2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. - 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio 3°, in data 18 novembre 1963, n. 2555 e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T. ecc.) sono esenti da bollo.

4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove; richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.

5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro più idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica - Ufficio 1°, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'allegherà d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno sempre essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.

7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà, mediante versamento sul conto corrente postale n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato - Entrate A.N.A.S.», su emissione di fattura da parte dell'ufficio I.V.A. e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S.; la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.

I certificati, relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda, verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici periferici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi ai prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sotto elencate:

Geotecnica: G;
Meccanica delle Terre: Mt;
Materiali Lapidei: Pt;
Leganti Idrocarburati: Li;
Pavimentazioni: Pv;
Leganti Idraulici: Lc;
Calcestruzzi: Cl;
Ferri: F;
Barriere: Br;
Geolitologico: Gl;
Chimico: Ch;
Segnaletica Stradale: Ss;
Prove Specialit: Ps.

9) Per le prove in sito che richiedono l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese di prova in sito e dell'indennità di missione suddetta, in conto entrate A.N.A.S.

10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.

11) Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni, anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammortamento dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.

12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la stessa durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità dal disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979: trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del direttore centrale tecnico dell'A.N.A.S., persone estranee all'Amministrazione non potranno assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito di L. 6.000 per diritti di certificazione. Ogni copia non originale viene addebitata L. 2.000; se rilasciata in tempo successivo L. 8.000.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste, prima di emettere lo stato finale di lavori.

(1351)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1984.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 del fondo di rotazione (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo

dei progetti realizzati dagli organismi indicati nello art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Considerato che il predetto fondo di rotazione ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Vista la lettera n. 353322 dell'INPS in data 30 novembre 1984 con la quale il predetto istituto comunica di dover versare la somma di L. 50.644.314.355 a saldo degli importi spettanti al fondo di rotazione per l'anno 1982;

Considerato che tale somma di L. 50.644.314.355 costituisce una mera partita di giro nel bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1984, in quanto deve essere restituita all'INPS essendo inutilizzabile per scadenza del biennio di riferimento;

Accertato che è giacente presso la Tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 54.173.099.470 risultante da versamenti effettuati nell'esercizio di competenza della commissione delle Comunità europee in date diverse;

Considerato che tale somma è destinata all'erogazione di contributi della Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopra citate;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1984, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1984;

Decreta:

Articolo unico

PARTE I

Titolo III

ENTRATE

In aumento:

Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributo dovuto ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977; connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	L. 54.173.099.470
Cap. 5303. — Somme versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo del contributo dovuto ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non utilizzabili per intervenuta scadenza del biennio finanziario di competenza	» 50.644.314.355
Totale entrate . . .	L. 104.817.413.825

PARTE II

Titolo III

SPESE

Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/76/CEE modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . .	L. 54.173.099.470
Cap. 5202. — Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla sentenza del bilancio di competenza . . .	» 50.644.314.355
Totale spese . . .	L. 104.817.413.825

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

(1260)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1149**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 74.500.000, i locali di mq 394 al pianoterra dello stabile sito in Pistoia, via Zamenhoff, costruito su terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 220, mappali 445, 446, 447, 448 e 552, di proprietà del sig. Raffaello Monfardini, come da atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva 18 gennaio 1975, n. 15144 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Marchitelli, notaio in Pistoia, registrato a Pistoia in data 4 marzo 1975 al n. 659.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 il sig. Antonio Servello, console onorario di Québec (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti elettorali di Québec Est-Centre, Couté Ouest, St. Sauveur, Lévis, Hauterive, Montmorency e Portneuf, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni (eccettuati i certificati di cittadinanza italiana);

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Montreal;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 il sig. Giulio Tonin, vice console onorario in San Carlos de Bariloche, con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Bariloche, Pilcaniyen, Norquincó e 25 de Mayo della Provincia di Rio Negro e i dipartimenti di Huiliches, Colloncurá e Los Lagos della Provincia di Neuquén, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(1158)

Entrata in vigore del sesto accordo internazionale sullo stagno (Ginevra, 26 giugno 1981)

Il 12 dicembre 1984, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 583 del 4 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984, è stato depositato presso il Segretariato delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica del sesto accordo internazionale sullo stagno, aperto alla firma a Ginevra il 26 giugno 1981.

Antecedentemente al deposito, in data 27 aprile 1982, l'Italia ha formulato la dichiarazione di cui all'art. 53 dell'accordo suddetto, in base al quale è consentita alle Parti l'applicazione provvisoria nei limiti delle procedure costituzionali e/o legislative interne.

In applicazione dell'art. 55, par. 3, l'accordo è entrato in vigore sul piano internazionale, ed in pari data per l'Italia, il 1° luglio 1982.

(1414)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 6 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Primavera a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 17 luglio 1981, rep. 2837, reg. soc. 13198;

società cooperativa edilizia Poggiofranco a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 31 ottobre 1963, rep. 65936, reg. soc. 5183;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Po.Di. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carusi in data 10 giugno 1975, rep. 103892, reg. soc. 8213;

società cooperativa edilizia Libia a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 31 marzo 1977, rep. 78564, reg. soc. 9430;

società cooperativa edilizia Siria a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 31 marzo 1977, rep. 78565, reg. soc. 9432;

società cooperativa edilizia Egitto a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 31 marzo 1977, rep. 78562, reg. soc. 9422;

società cooperativa edilizia Marocco a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 31 marzo 1977, rep. 78563, registro soc. 9431;

società cooperativa edilizia Giordania a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 31 marzo 1977, rep. 78561, registro soc. 9421;

società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 3 novembre 1978, rep. 8516 reg. soc. 10650;

società cooperativa di consumo Co.D.E.Ir. a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 24 marzo 1975, rep. 23077, registro soc. 8141;

società cooperativa edilizia Casa Nuova a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Somma in data 6 aprile 1982, repertorio 12754, reg. soc. 14005;

società cooperativa di produzione e lavoro Paese e Territorio a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Fornaro in data 3 marzo 1981, rep. 1961, reg. soc. 12694;

società cooperativa di produzione e lavoro O.Se.Sa. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito De Bellis in data 20 febbraio 1981, rep. 3695, reg. soc. 12783;

società cooperativa di produzione e lavoro Se.Sa. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito De Bellis in data 6 febbraio 1981, rep. 3658, reg. soc. 12781;

società cooperativa La Selva a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Denora in data 28 aprile 1977, rep. 2326, registro soc. 9757;

società cooperativa di produzione e lavoro Rinnovamento a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Fornaro in data 1° ottobre 1981, rep. 3229, reg. soc. 13382;

società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 29 novembre 1973, rep 13791, reg. soc. 2827;

società cooperativa agricola Don Giulio a r.l., in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Alessandrini in data 5 ottobre 1974, rep. 63662, reg. soc. 2040;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Lavoro a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 23 gennaio 1956, rep. 9272, reg. soc. 1994;

società cooperativa di produzione e lavoro Rodolfo Morandi a r.l., in Lecce, costituita per rogito Costa in data 10 novembre 1977, rep. 22017, reg. soc. 4583;

società cooperativa di produzione e lavoro Vernole a r.l., in Lecce, costituita per rogito Barone in data 22 novembre 199, rep. 2763, reg. soc. 5304;

cooperativa di produzione e lavoro COOSS - Cooperativa servizi sociali a r.l., in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 20 maggio 1977, rep. 61617, reg. soc. 4480;

società cooperativa edilizia Osiride a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 16 gennaio 1976, rep. 105226, reg. soc. 4046;

società cooperativa edilizia Stella Polare a r.l., in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 10 agosto 1978, rep. 62989, reg. soc. 4841;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 4 dicembre 1978, rep. 10559, reg. soc. 4923;

società cooperativa edilizia Raffaello a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Finizzi in data 28 maggio 1975, rep. 41576, reg. soc. 3858;

società cooperativa di consumo L'Unione a r.l., in Lecce, costituita per rogito Stanca in data 29 aprile 1944, rep. 7435;

società cooperativa agricola La Giovane Italia a r.l., in Martano (Lecce), costituita per rogito Amato in data 25 gennaio 1958, rep. 7473;

società cooperativa edilizia Madonna del Pane a r.l., in Novoli (Lecce), costituita per rogito Barone in data 21 agosto 1976, rep. 796, reg. soc. 4204;

società cooperativa edilizia Saracena a r.l., in Presicce (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 21 marzo 1973, repertorio 18280, reg. soc. 3299;

società cooperativa edilizia Garden Casa a r.l., in Taviano (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 12 giugno 1972, rep. 16083, reg. soc. 3098;

società cooperativa mista Radio Azzurra a r.l., in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 28 gennaio 1980, rep. 144259, reg. soc. 9132;

società cooperativa mista Prospettive nel Mondo, circolo culturale Marche a r.l., in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 7 aprile 1981, rep. 35899, reg. soc. 10087;

società cooperativa edilizia Co.D.D.U.S.A. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 4 aprile 1974, rep. 13528, reg. soc. 6254;

società cooperativa edilizia S. Agnese 78 a r.l., in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 17 aprile 1978, rep. 9052, reg. soc. 3036;

società cooperativa di produzione e lavoro AERCOOP - Cooperativa di servizi a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 4 marzo 1980, rep. 96404, reg. soc. 9166;

società cooperativa mista Co.In.Al. - Cooperativa informazione alternativa a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 dicembre 1976, rep. 20221, reg. soc. 7203;

società cooperativa edilizia Spazio Ambiente 1° a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 9 maggio 1980, rep. 109180, reg. soc. 9324;

società cooperativa pesca Co.A.R.M.A. - Cooperativa allevatori raccoglitori molluschi Ancona a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 13 gennaio 1981, rep. 28726, registro soc. 9906;

società cooperativa di consumo «Consumo» a r.l., in Agugliano (Ancona), costituita per rogito Pratilli in data 29 maggio 1919, rep. 6522, reg. soc. 736;

società cooperativa mista So.Co.Pad. - Corinaldo - Società cooperativa dettaglianti associati a r.l. in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 24 aprile 1979, rep. 26314, reg. soc. 8687;

società cooperativa agricola Coo.Pra. - Cooperativa produttori agricoli a r.l., in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito Di Giovane in data 10 febbraio 1979, rep. 92, reg. soc. 8561;

società cooperativa edilizia Costruzione alloggi popolari a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 25 luglio 1974, rep. 23732, reg. soc. 6352;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Generazione a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 2 ottobre 1978, rep. 31520, reg. soc. 8252;

società cooperativa edilizia Co.De.Fa. a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 20 ottobre 1980, rep. 59220, reg. soc. 9636;

società cooperativa edilizia La Chiocciolina a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 24 novembre 1979, rep. 7944, reg. soc. 8930;

società cooperativa edilizia Santinum a r.l., in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Panni in data 25 ottobre 1979, rep. 1052, reg. soc. 8980;

società cooperativa di produzione e lavoro Oleificio cooperativo intercomunale Ascoli 2 a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 3 marzo 1976, rep. 23595/4200, reg. soc. 2857;

società cooperativa agricola Cooperativa miglioramento suinicolo marchigiano a r.l. in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 16 novembre 1976, rep. 15233/7064, registro soc. 1184;

società cooperativa edilizia Montevidonese a r.l., in Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 11 dicembre 1979, rep. 32241/6985, reg. soc. 2053;

società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Radio 102 a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 21 dicembre 1976, rep. 18466/4893, reg. soc. 2806;

società cooperativa di produzione e lavoro Orchestra lirico-sinfonica marchigiana a r.l., in Macerata, costituita per rogito Cardarelli in data 25 luglio 1978, rep. 56444, reg. soc. 2980;

società cooperativa edilizia Garden a r.l., in Macerata, costituita per rogito Valori in data 22 novembre 1971, rep. 26446/10121, reg. soc. 1664;

società cooperativa edilizia Economica a r.l., in Macerata, costituita per rogito Alessandrini-Calisti in data 20 novembre 1975, rep. 10270, reg. soc. 2332;

società cooperativa edilizia Lavoratori dipendenti C.E.L.D. a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 26 febbraio 1971, rep. 122105, reg. soc. 1623;

società cooperativa mista Arca a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Mastronardi in data 10 ottobre 1977, rep. 106726, reg. soc. 2843;

società cooperativa edilizia San Vicino, a r.l., in Matelica (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 23 novembre 1970, rep. 14294, reg. soc. 288;

società cooperativa edilizia La Parvula a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 12 novembre 1972, rep. 67719, reg. soc. 1067;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro studi architettura ed urbanistica a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 6 maggio 1977, rep. 29787, reg. soc. 952;

società cooperativa edilizia La Sportiva a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 10 marzo 1976, rep. 80239, reg. soc. 637;

società cooperativa di produzione e lavoro Bacolese a r.l., in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 14 giugno 1972, rep. 2462, reg. soc. 606;

società cooperativa di consumo La Mela d'Oro, a r.l., in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 29 febbraio 1980, rep. 76016, reg. soc. 1559;

società cooperativa edilizia Gioventù a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 9 settembre 1975, rep. 60454, reg. soc. 1556;

società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 11 settembre 1974, rep. 56244, reg. soc. 1884;

società cooperativa edilizia Lo Scoglio a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 11 luglio 1974, rep. 605, reg. soc. 1603.74;

società cooperativa edilizia La Prora a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 6 ottobre 1973, rep. 51691, reg. soc. 1627;

società cooperativa edilizia Valeria a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Bellone in data 6 luglio 1981, rep. 11509, reg. soc. 3149;

società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 25 ottobre 1977, rep. 70705, reg. soc. 141;

società cooperativa mista Domus Libera a r.l., in Casamicciola (Napoli), costituita per rogito Biondi in data 21 marzo 1974, rep. 47763, reg. soc. 829;

società cooperativa edilizia Anacapri Sud a r.l., in Capri (Napoli), costituita per rogito Fiordiliso in data 28 luglio 1977, rep. 32904, reg. soc. 1628;

società cooperativa edilizia Daniela a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 28 novembre 1963, reg. soc. 2/64;

società cooperativa di produzione e lavoro Fulcro a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito De Luca in data 22 marzo 1957, rep. 28236, reg. soc. 151/57;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil Vesuvio a r.l., in Cercola (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 27 aprile 1978, rep. 84176, reg. soc. 1139;

società cooperativa edilizia Case S. Leonardo a r.l., in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 16 aprile 1978, rep. 11730, reg. soc. 1186;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Insieme a r.l., in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 17 marzo 1980, rep. 75551, reg. soc. 1337;

società cooperativa agricola Ortofrutticola Olimpia a r.l., in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 7 luglio 1981, rep. 627, reg. soc. 2913;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 18 dicembre 1975, rep. 39166, reg. soc. 232;

società cooperativa edilizia Dell'Amicizia a r.l., in Ischia (Napoli), costituita per rogito Tirone in data 13 luglio 1974, rep. 6860, reg. soc. 1489;

società cooperativa edilizia Partenope 40 a r.l., in Marano (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 22 settembre 1977, reg. soc. 61881;

società cooperativa di produzione e lavoro Basaglia Franco a r.l., in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 21 luglio 1981, rep. 18847, reg. soc. 3494;

società cooperativa edilizia G.A.F. a r.l., in Melito (Napoli), costituita per rogito Mazzocca in data 15 giugno 1978, rep. 23201, reg. soc. 1437.

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Galileo Galilei a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Vianini in data 18 febbraio 1974, rep. 14462, reg. soc. 11586;

società cooperativa edilizia Casarza a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Ottavio Fernando in data 3 dicembre 1970, rep. 30498, reg. soc. 1608;

società cooperativa edilizia tra mutilati ed invalidi del lavoro e lavoratori S. Stae a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Morelli in data 16 novembre 1974, rep. 29366, registro soc. 11753;

società cooperativa edilizia tra mutilati ed invalidi del lavoro e lavoratori S. Marcuola a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 23 novembre 1974, rep. 29381, reg. soc. 11754;

società cooperativa edilizia tra mutilati ed invalidi del lavoro e lavoratori S. Silvestro a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 14 dicembre 1974, rep. 28452, reg. soc. 11759;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., con sede in Geggia (Venezia), costituita per rogito De Mezzo in data 9 gennaio 1976, rep. 21716, reg. soc. 12380;

società cooperativa edilizia Ogaden a r.l., con sede in Belluno, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 26 marzo 1976, rep. 24190, reg. soc. 2288;

società cooperativa edilizia Edilnova a r.l., con sede in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 21 aprile 1959, rep. 9300, reg. soc. 1315;

società cooperativa mista Radio Elfo a r.l., con sede in Feltre (Belluno), costituita per rogito Milanori Raimondi in data 15 febbraio 1980, rep. 38585, reg. soc. 2989;

società cooperativa edilizia Libertas Prima a r.l., con sede in Longarone (Belluno), costituita per rogito Ciarbonetti in data 13 novembre 1973, rep. 2409, reg. soc. 2009;

società cooperativa di produzione e lavoro Elettrocoop Pedavena a r.l., con sede in Pedavena (Belluno), costituita per rogito Rienzi Colò in data 22 maggio 1976, rep. 8111, reg. soc. 2304;

società cooperativa di consumo Cooperativa culturale Vicenza a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Cirillo in data 11 aprile 1978, rep. 4320, reg. soc. 9062;

società cooperativa edilizia A.N.I.A. - Vicenza prima a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Schizzi in data 10 novembre 1979, rep. 1280, reg. soc. 10447;

società cooperativa edilizia Girasole a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Pelagalli in data 10 marzo 1964, rep. 19871, reg. soc. 4067;

società cooperativa edilizia Luna a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Feriani in data 2 settembre 1977, rep. 28963, reg. soc. 8609;

società cooperativa edilizia Acli-S. Bertilla a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 12 febbraio 1968, rep. 62552, reg. soc. 4768;

società cooperativa edilizia Morgana a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 14 febbraio 1962, rep. 11995, reg. soc. 3549;

società cooperativa edilizia Acli-Genziana Seconda a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 28 novembre 1975, rep. 40329, reg. soc. 7252;

società cooperativa di produzione e lavoro Amici del Vicenza, con sede in Vicenza, costituita per rogito Giarolo in data 13 novembre 1979, rep. 22862, reg. soc. 10449;

società cooperativa di produzione e lavoro Design e Pubblicità a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 15 aprile 1980, rep. 23332, reg. soc. 10950;

società cooperativa edilizia Azalea a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 15 luglio 1974, rep. 5063, reg. soc. 6693;

società cooperativa di consumo Coop. Vicenza a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 4 aprile 1974, rep. 10752, reg. soc. 6619;

società cooperativa edilizia Edda a r.l., con sede in Vicenza, costituita per rogito Novello in data 26 novembre 1976, rep. 54647, reg. soc. 7916;

società cooperativa di consumo C.A.B.E. - Cooperativa alimentarista berico euganea a r.l., con sede in Agugliano (Vicenza), costituita per rogito Oscher Andriolo in data 22 marzo 1973, rep. 28277, reg. soc. 6094;

società cooperativa edilizia Campesana Uno a r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Busnardo in data 21 novembre 1978, rep. 51417, reg. soc. 1876;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa Bassano del Grappa a r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 25 maggio 1970, rep. 29144, reg. soc. 802;

società cooperativa edilizia Comunità Serena a r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Ziliotto in data 27 marzo 1974, rep. 730875, reg. soc. 1130;

società cooperativa edilizia Cristallo a r.l., con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 7 ottobre 1974, rep. 6712, reg. soc. 6785;

società cooperativa edilizia Val Liona a r.l., con sede in Grancona (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 14 maggio 1979, rep. 40805; reg. soc. 9947;

società cooperativa edilizia Esperia a r.l., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Novello in data 17 aprile 1969, rep. 32002, reg. soc. 5007;

società cooperativa edilizia Vigne Nuove a r.l., con sede in Lugo di Vicenza (Vicenza), costituita per rogito Spada in data 27 luglio 1978, rep. 1655, reg. soc. 9255;

società cooperativa edilizia Novese a r.l., con sede in Nove (Vicenza), costituita per rogito Innocenti in data 8 luglio 1977, rep. 92, reg. soc. 1567;

società cooperativa edilizia La Fiamma a r.l., con sede in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 22 aprile 1976, rep. 33797, reg. soc. 7461;

società cooperativa edilizia Orgiancasa a r.l., con sede in Orgiano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 16 dicembre 1975, rep. 33081, reg. soc. 7232;

società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratori edili e cavatori marmo a r.l., con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 27 aprile 1970, rep. 10319, reg. soc. 805;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa Romano d'Ezzelino a r.l., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 26 giugno 1970, rep. 29359, registro società 811;

società cooperativa edilizia Dolomiti a r.l., con sede in Recoaro Terme (Vicenza), costituita per rogito Lafasciano in data 30 dicembre 1977, rep. 1731, reg. soc. 8891;

società cooperativa edilizia Spitz a r.l., con sede in Recoaro Terme (Vicenza), costituita per rogito Bonato in data 18 gennaio 1978, rep. 55669, reg. soc. 8867;

società cooperativa edilizia Casa Serena a r.l., con sede in S. Germano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 29 luglio 1975, rep. 32548, reg. soc. 7104;

società cooperativa edilizia Genzianella 4ª a r.l., con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito Bonato in data 20 febbraio 1978, rep. 56192, reg. soc. 8951;

società cooperativa edilizia Cà Dolce a r.l., con sede in Trezze sul Brenta (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 4 maggio 1977, rep. 17183, reg. soc. 1541;

società cooperativa edilizia Irene a r.l., con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 9 gennaio 1971, rep. 2385, reg. soc. 5467;

società cooperativa edilizia Sea Breeze, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 8 febbraio 1977, rep. 55303, reg. soc. 8132;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa attori-autori a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 19 luglio 1978, rep. 43612, reg. soc. 12122;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile Borgoforte a r.l., con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Prosperi in data 21 settembre 1973, repertorio 238, reg. soc. 8483;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Pallmet a r.l., con sede in Albignasego (Padova), costituita per rogito Letter in data 27 marzo 1972, rep. 197444, reg. soc. 7732;

società cooperativa edilizia Italia a r.l., con sede in Battaglia Terme (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 24 aprile 1974, rep. 34316, reg. soc. 9131;

società cooperativa edilizia Serena a r.l., con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), costituita per rogito Demontis in data 26 marzo 1971, rep. 10821, reg. soc. 7463;

società cooperativa di produzione e lavoro S.C.P.I. a r.l., con sede in Camposampiero (Padova), costituita per rogito Merone in data 2 maggio 1979, rep. 11659, reg. soc. 13211;

società cooperativa agricola Produttori carraresi a r.l., con sede in Carra S. Giorgio (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 16 dicembre 1975, rep. 37903, reg. soc. 10055;

società cooperativa edilizia Este Levante a r.l., con sede in Este (Padova), costituita per rogito Speranza in data 14 gennaio 1972, rep. 31037, reg. soc. 7684;

società cooperativa edilizia dell'Attualità a r.l., con sede in Galliera Veneta (Padova), costituita per rogito Todescon in data 8 settembre 1973, rep. 9520, reg. soc. 8761;

società cooperativa agricola Cooperativa conduzione terreni a r.l., con sede in Maserà (Padova), costituita per rogito Cassano in data 11 novembre 1978, rep. 1557, reg. soc. 12897;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a r.l., con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito Speranza in data 19 maggio 1972, rep. 34204, reg. soc. 7782;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Hesco a r.l., con sede in Trebaseleghe (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 24 gennaio 1979, rep. 45004, reg. soc. 13322;

società cooperativa edilizia S. Bellino a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 7 aprile 1959, rep. 14948, reg. soc. 759;

società cooperativa edilizia S. Bartolo a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 3 dicembre 1976, rep. 3096, reg. soc. 2297;

società cooperativa di produzione e lavoro La Collaborazione a r.l., con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 7 dicembre 1950, rep. 2165, reg. soc. 1125;

società cooperativa agricola Terra a r.l., con sede in Ficarolo (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 8 marzo 1950, rep. 4847, reg. soc. 1077;

società cooperativa mista Polesine a r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 30 luglio 1979, rep. 45624, reg. soc. 2788;

società cooperativa agricola Giacomo Matteotti a r.l., con sede in Villadose (Rovigo), costituita per rogito Borromeo in data 5 febbraio 1960, rep. 13856, reg. soc. 797;

società cooperativa edilizia Antares 71 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 29 aprile 1971, rep. 53473, reg. soc. 6679;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Attiva a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 20 maggio 1969, rep. 124732, reg. soc. 6216;

società cooperativa edilizia Ambra 72 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 2 ottobre 1972, rep. 64367, reg. soc. 7118;

società cooperativa edilizia Emmaus a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 28 agosto 1968, rep. 2048, reg. soc. 6014;

società cooperativa edilizia Dante a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Marino in data 14 maggio 1960, rep. 9477, reg. soc. 4408;

società cooperativa edilizia Verona Primavera a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 10 aprile 1958, rep. 14962, reg. soc. 4134;

società cooperativa edilizia Biondella 71 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 2 marzo 1971, rep. 19606, reg. soc. 6637;

società cooperativa edilizia Consorzio cooperativo edilizia moderna a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 22 dicembre 1971, rep. 30453, reg. soc. 6674;

società cooperativa edilizia Case lavoratori a r.l., con sede in Angiari (Verona), costituita per rogito Peluso in data 12 gennaio 1977, rep. 37906, reg. soc. 9781;

società cooperativa edilizia La Preonda a r.l., con sede in Bardolino (Verona), costituita per rogito Bisighini in data 8 gennaio 1980, rep. 32109, reg. soc. 12464;

società cooperativa edilizia Bovolonese C.E.B. a r.l., con sede in Bovolone (Verona), costituita per rogito Mauro in data 12 marzo 1965, rep. 25345, reg. soc. 5371;

società cooperativa edilizia Nuova Dossobuono a r.l., con sede in località Dossobuono di Villafranca (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 14 dicembre 1976, rep. 19388, registro soc. 9614;

società cooperativa edilizia Le Casette a r.l., con sede in Legnano (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio in data 16 giugno 1978, rep. 64731, reg. soc. 10847;

società cooperativa edilizia L'Edera a r.l., con sede in Legnano (Verona), costituita per rogito Salvatore in data 23 marzo 1974, rep. 42646, reg. soc. 7923.

(1179-1379)

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 il sig. Michele Meneo è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e in sostituzione del sig. Sergio D'Antoni, dimissionario.

(1207)

MINISTERO DEL TESORO

N. 57

Corso dei cambi del 21 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2074 —	2074 —	2074,40	2074 —	2073,50	2055,25	2073 —	2074 —	2074 —	—
Marco germanico	635,80	635,80	635 —	635,80	636 —	639,70	636 —	635,80	635,80	—
Franco francese	207,55	207,55	207,25	207,55	207,75	207,50	207,90	207,55	207,55	—
Fiorino olandese	563,50	563,50	563,50	563,50	563,50	562,45	563,30	563,50	563,50	—
Franco belga	31,647	31,647	31,5950	31,647	31,65	31,62	31,608	31,647	31,647	—
Lira sterlina	2391,30	2391,30	2398 —	2391,30	2392 —	2390,35	2393 —	2391,30	2391,30	—
Lira irlandese	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1982,50	1975,20	1980,75	1984 —	1984 —	—
Corona danese	177,80	177,80	177,60	177,80	177,55	167,50	177,71	177,80	177,80	—
Dracma	14,90	14,90	14,80	14,90	—	—	14,80	14,90	14,90	—
E.C.U.	1424,50	1424,50	1416 —	1424,50	1424,50	1424,55	1423 —	1424,50	1424,50	—
Dollaro canadese	1507,50	1507,50	1510 —	1507,50	1507,50	1505 —	1507,50	1507,50	1507,50	—
Yen giapponese	8,089	8,089	8,07	8,089	8,10	8,03	8,089	8,089	8,089	—
Franco svizzero	750,63	750,63	752,25	750,63	750,75	752 —	751,15	750,63	750,63	—
Scellino austriaco	90,903	90,903	90,50	90,903	91 —	90,30	90,89	90,903	90,903	—
Corona norvegese	221,20	221,20	222 —	221,20	221,75	221,85	222,15	221,20	221,20	—
Corona svedese	223,40	223,40	222,75	223,40	223,50	223,73	223,50	223,40	223,40	—
FIM	307 —	307 —	306,50	307 —	307,50	305,90	307,80	307 —	307 —	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,50	11,29	11,335	11,40	11,38	11,29	11,29	—
Peseta spagnola	11,50	11,50	11,4750	11,50	11,50	11,43	11,54	11,50	11,50	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2073,500
Marco germanico	635,900
Franco francese	207,725
Fiorino olandese	563,400
Franco belga	31,627
Lira sterlina	2392,150
Lira irlandese	1982,375
Corona danese	177,755
Dracma	14,850
E.C.U.	1423,750
Dollaro canadese	1507,500
Yen giapponese	8,089
Franco svizzero	750,890
Scellino austriaco	90,896
Corona norvegese	221,675
Corona svedese	223,470
FIM	307,400
Escudo portoghese	11,335
Peseta spagnola	11,520

Media dei titoli del 21 marzo 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	56,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970 85 .	96,400
» 6 % » » 1971 86 .	93 —
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975 90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	89,750
» 10 % » » 1977-92 .	91,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	95,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975 85 10% . . .	94,750
» » » 1-4 1981/86 16 % .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,100
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,475
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,050
» » » » 1-10-1982/86 .	101,950
» » » » 1-11-1982/86 .	101,725
» » » » 1-12-1982/86 .	102,650
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,850
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	103 —

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,250
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,850
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,550
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,550
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,050
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,875
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,850
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,950
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,350
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,950
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,950
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,350
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,900
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,900
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,850
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,700
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,675
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,725
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,600
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,575
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,075
» » » 17 % 1- 7-1985	100,600
» » » 17 % 1-10-1985	101,350
» » » 16 % 1- 1-1986	101,550
» » » 14 % 1- 4-1986	100,350
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,800
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,025
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 15 marzo 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: Franco belga da 31,397 a 31,387

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 30 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1987, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il successivo giorno 1° aprile 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1640)

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985

Si rende noto che il giorno 30 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento di una serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il successivo giorno 1° aprile 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1641)

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 30 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il successivo giorno 1° aprile 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1642)

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 30 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 1° aprile 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1643)

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 28 giugno 1985 e semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 27 settembre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 15 marzo 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantatre giorni fissata per il 28 marzo 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 96,95 e quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 94,00, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(1657)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Istituzione della commissione permanente per la sicurezza stradale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1985 è stata istituita, presso il Ministero dei trasporti, la « Commissione permanente per la sicurezza stradale » con i seguenti compiti:

1) verificare la situazione italiana in materia di sicurezza stradale;

2) proporre un « Piano per la sicurezza stradale » che tenga conto dei più recenti indirizzi tecnici in tema di ricerca di normativa e di informazione;

3) esprimere pareri sui provvedimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza stradale e protezione dell'ambiente.

La commissione è presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Fanno parte della commissione:

il direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il direttore centrale della motorizzazione e due dirigenti della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il capo della segreteria tecnica del piano generale trasporti;

un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità, della pubblica istruzione;

un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: ACI, ANFIA, FMI, ANCMA, UNACOMA, ANIA;

cinque esperti nominati dal Ministro dei trasporti.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed ha sede presso la direzione centrale IV della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In seno alla commissione possono essere costituiti comitati di studio per determinate questioni.

Con provvedimento del presidente della commissione possono essere chiamati a partecipare ai lavori consulenti particolarmente qualificati nelle diverse discipline interessate alla sicurezza stradale.

(1570)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 14 dicembre 1984, n. 6657/A.S., l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 148.000.000 l'immobile sito in Udine, via Muratti, 9, di proprietà del sig. Dino Camavitto.

(1611)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/391-392, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 458.257.090, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 488.547.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Ruthar Daniela e S.a.s. Abtom di Chiabotti Pietro e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/572, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Canino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 178.253.160, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 190.522.820 iscritto a ruolo a nome della S.C.O.C. Società cooperativa olearia Castrense.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1958, n. 14/593, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Costigliole d'Asti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.306.436.600, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.400.160.000, iscritto a ruolo a nome di Beccaris Iolanda.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/594, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Giuliano Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.085.887.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 15.475.879.116 iscritto a ruolo a nome dei signori Galassi Clara, Fontanelli Alessandra e Fontanelli Maria Luisa quali eredi di Fontanelli Giovanni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/595, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Fiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 534.616.320, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 556.892.114 iscritto a ruolo a nome dei signori Momo Remo e Momo Enrico.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/672, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 81.439.888, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 83.691.180 iscritto a ruolo a nome delle ditte: De Carolis Gianfranco, De Carolis Luigino, Giannetti Mauro, Pennesi Adriano e De Carolis Giulietta, Tomaificio Astro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/820, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Castiglione Garfagnana è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 142.412.320, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 154.796.000 iscritto a ruolo a nome di Sanguinetti Cesare.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lucca darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/908, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Massignano e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 90.415.267 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 93.404.261 iscritto a ruolo a nome della Soc. «Tranceria 2001» di Ciarrocchi - Torquati - Garbati.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, n. 14/6387, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Piedimonte S. Germano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 88.769.161, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 95.164.194 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Adesit.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Frosinone darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1329)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Estensione dei settori prioritari del comparto ciclomotori e motocicli ai fini dell'ammissione ai benefici della legge n. 46/82. (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» da amministrarsi con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 relativa alle direttive di gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982;

Vista la propria delibera del 4 febbraio 1983 relativa alla possibilità da parte delle imprese meccaniche di sviluppare la tematica riguardante «automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali»;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983 riguardante l'istituzione dell'indice di «compatibilità finanziaria prospettica»;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto, di integrazione dei settori di intervento del Fondo per l'innovazione tecnologica considerando prioritario anche il settore dei ciclomotori e motocicli, trasmessa con nota n. 137701 del 17 febbraio 1984;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono considerati ammissibili ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica anche i programmi che rientrano nel settore «ciclomotori, motocicli e loro componenti».

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(1613)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1984, n. 4374, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 18 settembre 1984, prot. n. 7802/5704, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «S. Andrea - Fonte Lidia», di Medesano (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1984, n. 4375, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 18 settembre 1984, prot. n. 7803/5705, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Fontechiara», di Medesano (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1984, n. 7335, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 gennaio 1958, prot. n. 198/226/bis, la società La Galvanina S.p.a., con sede in Rimini (Forlì), via Della Torretta n. 2, codice fiscale n. 00142010404, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fontesana» di Rimini, in recipienti di vetro della capacità di 460 e 920 ml.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle relative etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1984, n. 7336, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 14 gennaio 1985, prot. n. 199/227/bis, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «Galvanina - Antica Fonte Romana» di Rimini (Forlì), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7830, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 634/532, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Sacramora», di Viserba di Rimini (Forlì), di cui al decreto ministeriale n. 1762 dell'11 dicembre 1978, è stata trasferita ed intestata a favore della società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini, via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette adeguate alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7831, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 635/625, l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « San Giuliano », di Viserba di Rimini (Forlì), di cui al decreto ministeriale n. 1763 dell'11 dicembre 1978, è stata trasferita ed intestata a favore della società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini, via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette adeguate alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7832, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 636/533, la società Sacramora S.p.a. con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Sacramora », anche in contenitori di cartone politenato, di cloruro di polivinile (PVC) e di polietilene tereftalato (PET) della capacità di 1/2, 1, 1,5 e 2 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7833, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 637/626, la società Sacramora S.p.a. con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « San Giuliano », anche in contenitori di cartone politenato, di cloruro di polivinile (PVC) e di polietilene tereftalato (PET) della capacità di 1/2, 1, 1,5 e 2 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7838, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 642/603-1, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Madonna della Mercede », di Ramiola di Medesano (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7839, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 643/603-2, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Aemilia », di Ramiola di Medesano (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7840, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 644/603-3, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Lynx - Fonti di San Fermo », di Bedonia (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7841, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 645/603-4, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Fontenova », di Fornovo di Taro (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983, nonché l'unificazione delle dimensioni del loro formato a mm 135 × mm 88.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7842, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 646/603-5, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Rocca Galgana », di Fornovo di Taro (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983, nonché l'unificazione delle dimensioni del loro formato a mm 135 × mm 88.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7843, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 647/603-6, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « Fonte Riviana », di Varano de' Marchesi (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983, nonché l'unificazione delle dimensioni del loro formato a mm 135 × mm 88.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7844, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 648/604-1, la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede e stabilimento in Ramiola di Medesano (Parma), via Solferino n. 59, codice fiscale n. 00164010340, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Madonna della Mercede », anche in contenitori di polietilene tereftalato (PET) della capacità di 1,5 e 2 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7845, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 649/604-2, la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede e stabilimento in Ramiola di Medesano (Parma), via Solferino n. 59, codice fiscale n. 00164010340, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Aemilia », anche in contenitori di polietilene tereftalato (PET) della capacità di 1,5 e 2 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7846, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 650/604-2, la società Lynx S.p.a., con sede e stabilimento in Bedonia (Parma), via s.s. 359 Bedonia-Bardi n. 36, codice fiscale n. 00126730345, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale «Lynx - Fonti di San Fermo», anche in contenitori di cartone politenato, di cloruro di polivinile (PVC) e di polietilene tereftalato (PET) della capacità di 1/2, 1, 1,5 e 2 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1984, n. 7847, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 651/604-4, la società Fonte San Moderanno S.r.l., con sede e stabilimento in Berceto (Parma), via Nazionale n. 33, codice fiscale n. 00273440347, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fonte San Moderanno », anche in contenitori di cloruro di polivinile (PVC) della capacità di 1,5 litri, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1984, n. 8123, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 gennaio 1985, prot. n. 719/562, è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale « S. Andrea » di Sant'Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 10 febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1162)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete nel ruolo di concetto degli interpreti

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, concernente il riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 810, concernente il regolamento per il concorso di ammissione al ruolo di concetto degli interpreti per le lingue estere dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Considerato che, nel ruolo speciale degli interpreti sono disponibili otto posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti:

un posto per la lingua araba;
un posto per la lingua russa;
due posti per la lingua inglese;
un posto per la lingua cinese;
un posto per la lingua portoghese;
un posto per la lingua spagnola;
un posto per la lingua francese.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si prescinde dal diploma di cui al punto 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatti in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero od alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale o a quali dei concorsi intende partecipare, nonché:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se, a norma del successivo art. 6, intenda sostenere una o più prove facoltative di lingua e se scritte od orali od entrambe;

9) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte, tre prove pratiche ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Scritte:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua lessico) nella lingua per la quale si concorre. Al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese della lingua stessa;

2) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua per la quale si concorre in italiano;

3) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua per la quale si concorre.

Pratiche:

1) prova di stenografia di un brano nella lingua per la quale si concorre;

2) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa;

3) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa.

Orali:

nozioni di storia moderna e contemporanea;

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto internazionale pubblico;

nozioni di economia;

nozioni di geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Per superare le prove scritte i candidati devono riportare una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse; per superare le prove pratiche una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato le prove scritte e quelle pratiche.

Per superare la prova orale i candidati devono ottenere almeno sessanta centesimi.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in una o più delle seguenti lingue: arabo, russo, inglese, cinese, portoghese, spagnolo e francese, diversa da quella o da quelle per le quali concorre.

Per la prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario) il concorrente può conseguire un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova facoltativa orale, consistente prevalentemente in una conversazione nella lingua, il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova facoltativa orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che in quest'ultima il candidato abbia riportato la sufficienza.

Il candidato può chiedere altresì di essere sottoposto alla prova facoltativa pratica di dattilografia. Questa consiste in una prova estetica (ricostruzione di un documento con uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per la prova facoltativa pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova pratica facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria semprechè il candidato abbia conseguito in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario di seconda classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di altri due membri, almeno uno dei quali abilitato all'insegnamento delle lingue presso scuole interpreti, scelti fra i docenti e gli assistenti universitari ed i professori di istituto di istruzione secondaria.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue o per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo in servizio al Ministero.

Art. 8.

I candidati dispongono di otto ore per svolgere la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 4, quattro ore di tempo per svolgere le prove scritte di cui ai punti 2) e 3) dello stesso art. 14 e per l'eventuale prova scritta di lingua; cinque minuti per la prova di stenografia alla velocità di sessanta parole al minuto ed ulteriori cinquanta minuti per rendere in chiaro lo stenoscritto; dieci minuti per la prova di interpretariato simultaneo e dieci per quella di interpretariato consecutivo.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata su prescritto foglio di carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del giorno 3 giugno 1985.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel

luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove scritte e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1985.

Le prove scritte e quelle pratiche hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che sostengono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e in quelle pratiche, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

Le graduatorie vengono formate dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti diposizioni in materia di preferenza.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi, approva le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame e, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, dichiara i vincitori dei concorsi e gli idonei oltre i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio o dei titoli di studio, su carta legale, debitamente autenticata dalla autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato, su carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare dell'amministrazione da cui dipendono, su carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, su carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, interpreti in prova e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nella prova d'esame.

L'interprete che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1985
Registro n. 3 *Affari esteri, foglio n.* 344

PROGRAMMA DI ESAME

Storia e civiltà del Paese della lingua per la quale si concorre.

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale nei secoli XIX e XX.

Nozioni di storia moderna e contemporanea.

Nozioni sui principali avvenimenti storici dal Congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

Nozioni di diritto costituzionale.

1) L'ordinamento costituzionale. La Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.
2) Cenni sulla funzione legislativa.
3) Cenni sulla funzione giurisdizionale.

Nozioni di diritto internazionale pubblico.

1) Nozioni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.
2) Cenni sulle fonti di diritto internazionale.
3) I soggetti dell'ordinamento internazionale. Organi dei soggetti di diritto internazionale.
4) Le organizzazioni internazionali e quelle regionali. ONU, CEE.

Nozioni di economia.

1) L'attività economica: i bisogni, i beni, l'utilità, il valore.
2) Mercati e formazioni del prezzo.
3) Produzione.
4) Distribuzione.
5) Circolazione.
6) Il commercio internazionale, la bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti, i cambi.
7) Credito, banche.
8) Mercato finanziario.
9) Dazi, dogane.
10) Il concetto di programmazione economica ed i vari tipi di piano.

Nozioni di geografia fisica e politica.

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodoti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

(1451)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sessantatre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sessantatre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 5):

gruppo di discipline n 84 posti 1
gruppo di discipline n. 85 » 2
gruppo di discipline n. 91 » 1
gruppo di discipline n. 92 » 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 11):

gruppo di discipline n. 4 posti 1
gruppo di discipline n. 20 » 3
gruppo di discipline n. 21 » 2
gruppo di discipline n. 22 » 1
gruppo di discipline n. 36 » 2
gruppo di discipline n. 64 » 1
gruppo di discipline n. 93 » 1

Facoltà di ingegneria (posti n. 18):

gruppo di discipline n. 85 . posti 2
gruppo di discipline n. 90 . » 2
gruppo di discipline n. 101 . » 2
gruppo di discipline n. 104 . » 5
gruppo di discipline n. 105 . » 1
gruppo di discipline n. 121 . » 2
gruppo di discipline n. 129 . » 1
gruppo di discipline n. 132 . » 2
gruppo di discipline n. 137 . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 15):

gruppo di discipline n. 23 posti 1
gruppo di discipline n. 28 » 1
gruppo di discipline n. 29 » 1
gruppo di discipline n. 30 » 1
gruppo di discipline n 31 » 1
gruppo di discipline n. 32 » 1
gruppo di discipline n. 33 » 1
gruppo di discipline n. 38 » 1
gruppo di discipline n. 39 » 1
gruppo di discipline n. 40 » 2
gruppo di discipline n. 44 » 1
gruppo di discipline n. 46 » 1
gruppo di discipline n. 47 . » 1
gruppo di discipline n. 51 . » 1

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 14):

gruppo di discipline n. 1 posti 3
gruppo di discipline n. 2 » 1
gruppo di discipline n. 4 » 1
gruppo di discipline n. 5 » 2
gruppo di discipline n. 6 » 1
gruppo di discipline n. 8 » 1
gruppo di discipline n. 9 » 1
gruppo di discipline n. 10 » 2
gruppo di discipline n. 11 » 1
gruppo di discipline n. 12 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Servizio del personale - 38100 Trento, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'Università degli studi di Trento.

(1617)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 1):

gruppo di discipline n. 87 . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università, 40 - 09100 Cagliari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università degli studi di Cagliari.

(1618)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di urologia ginecologica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto policattedra di urologia - Policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del novantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(1620)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Siena

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psicologia generale e clinica . posti 1
istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare . » 1
istituto di chimica biologica per la cattedra di biochimica applicata . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora nella domanda vengano indicati più istituti, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il posto indicato per primo.

Gli esami avranno inizio rispettivamente:

per il posto all'istituto di psicologia generale e clinica: presso l'istituto stesso, posto in Siena, Pian dei Mantellini n. 25, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare: presso l'istituto stesso, presso il nuovo policlinico universitario, posto in Siena, località Le Scotte, viale Bracci, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per i posti all'istituto di chimica biologica per la cattedra di biochimica applicata, presso l'istituto di chimica biologica, posto in Siena, Pian dei Mantellini n. 44, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di pediatria sociale e puericultura . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di pediatria sociale e puericultura - Siena, via P. A. Mattioli n. 10, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(1523)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato A), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48, presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, ma entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.
Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;

l'agenzia in gestione libera;

i compiti dell'agente;

il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;

lo scioglimento del contratto di agenzia;

l'indennità di fine rapporto;

il diritto di rivalsa;

il contratto di coagenzia;

la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);

la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;

il sub-agente;

i dipendenti dell'agente;

cenni sull'IVA e sull'IRPEF.

2) Norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività dell'agente;

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo RC auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; le tariffe e le condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicuratori ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);

nomina sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni.

3) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;

prova del contratto;

i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;

dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;

aggravamento del rischio;

assicurazione parziale;

pagamento del premio;

obbligo di avviso e salvataggio;

dolo o colpa grave;

coassicurazione;

surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami furto, vita e responsabilità civile auto, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche ».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi « vita ed infortuni ».

Art. 4.
Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore. Per sostenere detta prova scritta che si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria, i candidati dovranno indicare nella domanda di esame la sede prescelta.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo delle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 4 maggio 1985, alle ore 8,30, nella città in cui dovranno sostenere la prova scritta all'indirizzo appresso indicato:

Roma - Palazzo degli esami - Via Girolamo Induno, 4;

Milano - Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Via Meravigli, 9/*b;*

Reggio Calabria - Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Via Tommaso Campanella, 12.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) copia della comunicazione relativa al superamento delle prove di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

5) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale numero 8003.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1985
Registro n. 3 *Industria, foglio n.* 303

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il . . residente in . . . codice fiscale n. . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e indetta con decreto ministeriale del 15 marzo 1985 nella sede di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: . . . . telefono . . . . prefisso . . . . codice di avviamento postale . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data, ...

Firma

. . . .

(1490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Nuoro

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 2 febbraio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1) Gambassi Enrico	punti	131,213	su 174
2) Deyana Luca	»	130,533	»
3) Gianfranchi Cleto R.	»	122,963	»
4) Contini Graziano	»	121,732	»
5) Marcucci Pasquale	»	119,270	»
6) Castellaneta Nicola	»	118,225	»
7) Carlomagno Michele	»	117,631	»
8) Domina Mariano	»	116,633	»
9) Di Caprio Salvatore	»	116,533	»
10) Pesente Elio	»	116,527	»
11) Ciraulo Giorgio	»	116,449	»
12) Galatro Vittorio	»	115,593	»
13) Caccavale Antonio	»	114,968	»
14) Nitti Gabriele	»	114,439	»
15) Patriarca Mario	»	113,960	»
16) Frisi Doro (art. 4 della legge numero 748/1954)	»	113,057	»
17) Deiana Salvatore	»	113,057	»
18) Luchetti Loreto	»	112,316	»
19) Mingolla Aldo	»	111,048	»
20) Costardi Felice	»	108,332	»
21) Pipia Giuseppe	»	108,286	»
22) Longo Libero B.	»	105,908	»

23) Mancini Lucio	punti	105,055	su 174
24) Licata Giovanni . . .	»	104,941	»
25) Monea Luigi	»	104,284	»
26) Manoli Placido	»	104,099	»
27) Caltagirone Raimondo .	»	103,837	»
28) Scalzo Guido .	»	102,433	»
29) Bernardo Mario	»	101,997	»
30) Strianese Eugenio .	»	100,610	»
31) Bruni Ugo .		98,925	»
32) Cozzolino Antonio . .	»	98,041	»
33) Benevole Romano		95,297	»
34) Messina Baldassarre . .	»	84,380	»
35) Berruti Carlo . .	»	69,166	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1097)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecento posti di vice commissario nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecento posti di vice commissario in prova nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1985, avranno luogo in Roma nei giorni 29 e 30 aprile 1985, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1076)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire le sedi di esame necessarie.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1985.

(1574)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, avranno luogo in Roma presso il palazzo sito in via XX Settembre n. 97 (con accesso dall'ufficio passi - sportello bilancio) nell'aula 8/9 accanto alla biblioteca della ragioneria generale dello Stato, lato via Pastrengo, dalle ore 8 dei giorni 2 e 3 maggio 1985.

(1573)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, a quindici posti di primo dirigente del ruolo amministrativo.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a quindici posti di primo dirigente del ruolo amministrativo (posti disponibili al 31 dicembre 1983), il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso la sala della confindustria, viale Tupini n. 73, Roma-Eur, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1985, alle ore 8 antimeridiane;
seconda prova scritta: 16 aprile 1985, alle ore 8 antimeridiane.

(1621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando dei concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n 16, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n 17, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 8 agosto 1984, pubblicato nel suplpemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984 citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1/*b* e 2/*a*) ed al corso-concorso di cui ai punti 1/*c*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una Università statale o il Politecnico dello Stato. Gli aspiranti devono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ».

Art. 2.

L'art. 1, comma terzo, del decreto ministeriale 8 agosto 1984, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 novembre 1984, è sostituito dal presente:

« Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli, della laurea in ingegneria conseguita presso una Università statale o presso il Politecnico dello Stato.

Gli aspiranti devono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ».

Art. 3.

A norma del presente articolo, si intendono riaperti i termini di presentazione delle domande dei concorsi citati ai precedenti articoli 1 e 2 che dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 259

(1559)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di ventitré impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione, ruolo bibliotecari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopra indicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984), si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 3 novembre 1984, con l'indicazione per ciascuno della data e sede del colloquio.

I certificati e titoli, cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, dovranno pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma.

(1624)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale dell'ospedale « Sacro Cuore » di Benevento. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 12 marzo 1985).

L'ente che ha bandito il concorso citato in epigrafe non è l'« ordine ospedaliero "S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli" di *Milano* » bensì l'« ordine ospedaliero « S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli" di *Roma* ».

(1603)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 70 del 22 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio - Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario, ad un posto di vice direttore sanitario presso il Pio albergo Trivulzio e ad un posto di assistente sociale presso gli istituti G. e C. Frisia di Merate.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Ancona: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione per chiamata diretta di quattro ausiliari socio-sanitari per la sede I.N.R.C.A. di Firenze.

Azienda consorziale Acquedotti Oltrepò Pavese - Stradella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato nell'ufficio amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, *ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221